

REGIONE PUGLIA

Proposta n. 257
BARI

PRESIDENZA G.R.

13 MAR. 1998

SETTORE SEGRETARIA G.R.

UFFICIO

Prot. N. 578/4 Pos. All. n.

Risp. al Foglio n. del

AL Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

Oggetto: D.D.L. N. 2 del 10/3/98 -
"Bilancio di previsione per

- S E D E -

l'esercizio finanziario 1998
e bilancio pluriennale 1998/2000".

e,p.c. Al Sig. Segretario della
Presidenza

Al Settore Legislativo

LORO SEDI

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia
del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla
Giunta Regionale nella seduta del 10/3/1998.

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
13 MAR. 1998		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
PROT. N. <u>102</u>		

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- D O C U M E N T O -

Regione Puglia

1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 254/A VI Legislatura

D.D.L. N. 2 DEL 10/3/1998

**"BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1998 E BILANCIO PLURIENNALE 1998/2000"**

REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

- ASSESSORATO BILANCIO -

D.D.L. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO PLURIENNALE 1998 - 2000

ALLEGATI:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 1998
- PIANO DI FINANZIAMENTO P.O.P. 1994/1999. RELAZIONE
- ARTICOLATO
- N.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
- N.2 ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA
- N.3 FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN CORSO DI ADOZIONE
- N.4 BILANCINO AUTONOMO PER SETTORE
- N.4/bis BILANCINO VINCOLATO PER SETTORE
- N.5 QUADRO RIEPILOGATIVO

RELATORE: dr. Rocco PALESE

ADUNANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 10 MARZO 1998



REGIONE PUGLIA
VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 1998

INDICE

1. Considerazioni preliminari	pag. 1
2. L'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale IRPEF. Effetti.	" 3
3. Effetti della Legge finanziaria 1998 e relativo collegato (L.449/97 e L.450/97) sulle politiche di bilancio regionale.	" 5
4. La quantificazione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF ed il meccanismo di finanziamento della Sanità.	" 6
5. Quadro delle entrate 1998 a libera destinazione.	" 9
6. Articolazione della spesa del bilancio autonomo.	" 12
7. Risorse con vincolo di destinazione.	" 16
8. Politiche di intervento. Considerazioni finali.	" 18



REGIONE PUGLIA
VICE PRESIDENZA
ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 1998**

1. Considerazioni preliminari.

In piena coerenza politica e sostanziale con quanto sostenuto in Consiglio Regionale in occasione dell'approvazione del D.D.L. relativo all'esercizio provvisorio, il Governo regionale vara il Bilancio 1998 ed il correlato pluriennale 1998-2000.

Si era rilevato in quella sede che il ricorso all'esercizio provvisorio era esclusivamente motivato dalla impossibilità oggettiva di pervenire alla formulazione del bilancio regionale in assenza di un quadro di riferimento certo del Governo centrale dal quale, come è noto, la politica di intervento regionale trae alimento quasi esclusivo.


Numerosi e sostanziali, infatti, sono gli interventi modificativi introdotti nella legge 27 dicembre 1997, n.449 recanti "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" oltre che nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo, tra l'altro, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale sull'IRPEF.

Ciò senza contare i profondi processi di riforma che si propongono specie sul versante degli assetti istituzionali, giuridici ed amministrativi regionali in un'ottica federalista a costituzione vigente.

Il 1998, come è facile desumere, sancisce l'inizio di un periodo di transizione per la finanza regionale. Nel corso di tale anno, infatti, saranno sperimentati gli effetti di alcune rilevanti innovazioni già apportate dalla legislazione ordinaria quali: l'introduzione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF in sostituzione dei contributi sanitari, nonché portata a compimento una serie di riforme istituzionali, di rilievo costituzionale e non, in tema di nuovi compiti e materie da trasferire dai diversi livelli di Governo alla competenza degli Enti locali e dei connessi meccanismi di finanziamento.

Si tratta di appuntamenti rilevanti che implicano la necessità di una nuova e più forte consapevolezza dell'importanza del ruolo della Regione, ma anche della sua crescente responsabilizzazione:

- sul piano politico-amministrativo;
- sotto il profilo del potere fiscale e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi regionali;
- nell'organizzazione e sviluppo del rapporto istituzionale e finanziario con gli Enti locali.



A tale importante prospettiva, tuttavia, si contrappone un bilancio regionale di previsione per il 1998 ancora una volta negativamente influenzato dalle esigenze complessive di controllo e di contenimento della spesa pubblica statale, concretizzatesi nei provvedimenti governativi della legge finanziaria 1998 e della legge di accompagnamento .

Non può, infine, trascurarsi di considerare che il bilancio 1998 potrebbe costituire l'ultimo documento ad essere redatto a Costituzione invariata. Il 4 novembre 1997, infatti, la Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali ha approvato il progetto di legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione avente ad oggetto l'"Ordinamento Federale della Repubblica".

In questa parte sono contenute le disposizioni, relative ai diversi livelli di governo, che riguardano l'assetto finanziario e fiscale, i criteri di determinazione dei fabbisogni di spesa e i principi da osservare nelle relazioni finanziarie intergovernative.

Il nuovo quadro costituzionale è imperniato, in sostanza, sulla necessità di una preliminare determinazione dei fabbisogni di spesa necessari all'aggregato delle Autonomie territoriali (denominato "comunità regionale") e rappresentato dai suoi Enti istituzionali (regioni, province e comuni) per l'esercizio delle loro funzioni ordinarie, da svolgere, viene precisato, ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità.

Tali fabbisogni saranno finanziati dai tributi propri attuali e, per la parte non coperta da risorse proprie, da compartecipazioni, ad aliquota uniforme, al gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio della comunità regionale, nella misura necessaria a raggiungere l'autosufficienza delle regioni con maggiore capacità fiscale per abitante.

Alle comunità regionali non autosufficienti, cioè quelle con capacità fiscale pro-capite inferiore a parametri stabiliti dalla legge e/o per le quali è oggettivamente riscontrabile un costo superiore allo standard per l'erogazione dei servizi, saranno attribuiti trasferimenti annui a titolo di fondo perequativo.

Tale fondo, costituito con legge, sarà distribuito e ripartito alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, secondo parametri uniformi od oggettivamente determinabili, validi per un periodo pluriennale.

In ogni caso la dimensione della compartecipazione del complesso delle comunità regionali al gettito non potrà essere inferiore al 50% dei tributi erariali, calcolati dopo aver detratto ad essi le risorse necessarie alle "esigenze indivisibili della comunità nazionale" quali:

- le rate di ammortamento del debito pubblico;
- le calamità naturali e le esigenze connesse alla sicurezza del Paese;
- gli interventi per lo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio nazionale individuati dalla legge;
- la costituzione del fondo perequativo.

Non può trascurarsi di considerare, da ultimo, in relazione a quanto sin qui rappresentato, che l'introduzione dei nuovi criteri di finanziamento, in un contesto di progressivo rafforzamento delle autonomie locali, potranno offrire la preziosa opportunità di "governare" la "comunità regionale" in un quadro organico di utilizzazione delle complessive risorse finanziarie attribuibili.



Potrà, in particolare, disporsi dei dati macro-finanziari di riferimento per la definizione dei progetti territoriali nei vari settori di attività produttive, del lavoro, della cultura in stretto collegamento con tutti gli Enti locali operanti nella Regione.

Circostanza questa che consentirà, peraltro, di avviare proficuamente l'indispensabile processo di delega di funzioni e di competenze e delle relative strutture ai diversi Enti territoriali.

Non potrà a tal fine prescindere dalla necessità di predisporre un adeguato strumento di supporto tecnico-contabile di riferimento capace di organicamente contenere e raccogliere le linee guida di indirizzo finanziario e progettuale e di ricondurre ad unità le complessive esigenze della comunità regionale.

Occorrerà ovvero "costruire" un "bilancio di sistema" quale strumento di ottimizzazione nell'uso delle risorse finanziarie e di migliore finalizzazione delle stesse secondo piani di intervento da predisporre in stretto collegamento con il sistema delle autonomie locali.

2. L'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale IRPEF. Effetti.

Dall'anno 1998 decorre, per effetto del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attribuzione alla Regione di due nuovi tributi: l'IRAP e l'addizionale IRPEF. Tali tributi sostituiscono i contributi sanitari, riscossi a partire dal 1993.

Per l'IRAP il principale effetto economico è rappresentato dall'ampliamento della base imponibile, prima rappresentata dalle retribuzioni lorde, attraverso il suo diretto collegamento con l'andamento dell'economia regionale.

Non può trascurarsi di formulare, a riguardo, talune valutazioni ed osservazioni critiche in ordine all'impatto che tale importante novità fiscale non mancherà di esercitare sulla politica finanziaria e di bilancio regionale.

Va in primo luogo rilevato che se si guarda alla disciplina dell'amministrazione del tributo, l'IRAP risulta solo formalmente una imposta regionale. Il tributo, infatti, così come congegnato e per sua stessa natura, assume i connotati di una imposta erariale.

Nel periodo transitorio l'amministrazione del tributo resterà allo Stato ed il relativo gettito affluirà prima alle casse dello stesso, che decide anche le esenzioni settoriali e territoriali.

L'IRAP, quindi, non migliora la qualità del sistema di finanziamento e non rafforza certamente l'autonomia delle scelte regionali e soprattutto non risulta orientata verso la realizzazione di un vero federalismo fiscale capace di accrescere la responsabilizzazione delle regioni sul fronte del prelievo e su quello della spesa.



Infatti da una parte rinnova il tradizionale carattere vincolato della finanza regionale attraverso la riproposizione dell'obbligo di destinazione del 90% del gettito IRAP - al netto delle quote da devolvere allo Stato - al finanziamento del servizio sanitario. Risultando, tuttavia, tale finanziamento del tutto insufficiente a coprirne il fabbisogno, sarà sempre necessaria una rilevante presenza del fondo sanitario nazionale.

Dall'altra parte si prevede per la restante quota del 10% del gettito IRAP una plurima ed asettica distribuzione ai Comuni ed alle Province senza alcun intervento discrezionale della Regione, a compensazione della ICIAP e delle tasse di concessione soppresse.

L'eventuale residuo gettito IRAP dovrà essere riversato allo Stato quale eccedenza finanziaria rivolta ad alimentare un fondo di compensazione interregionale da destinare in favore delle regioni che presentano una perdita di entrate, da calcolare tenuto conto, in particolare, della intervenuta soppressione del Fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2, della legge 28.12.1995, n. 549 e della conseguente cessazione delle anticipazioni straordinarie di cassa sul fondo medesimo.

La Regione Puglia si trova, infatti, nella scomoda posizione di dover recuperare una perdita di entrata rilevante, pari a 504 miliardi circa, in considerazione e per effetto di un fondo perequativo soppresso tra i più elevati nel panorama regionale, ben 609 miliardi relativamente al 1997.

I caratteri di regione "assistita", come si vede, permangono e risultano, anzi, posti maggiormente in risalto dalla circostanza che sono le Regioni più dotate, in quanto caratterizzate da una base imponibile e di un gettito IRAP cospicuo, ad alimentare, attraverso l'utilizzazione delle eccedenze, il fondo di compensazione interregionale.

Unico elemento positivo risulta costituito dalla circostanza che la soppressione del fondo perequativo e l'integrale recupero delle relative risorse, attraverso il fondo di compensazione interregionale, non farà sopportare alla Regione Puglia l'ulteriore decurtazione nei finanziamenti, per non meno di 60 miliardi, già prevista per il 1998 nella L. 662/96.

Restano ovviamente intatte le perplessità già da più parti sollevate in ordine:

- al non immediato collegamento tra i soggetti che sopportano l'onere dell'imposta (imprese e lavoratori autonomi) ed il servizio fornito (prestazioni sanitarie);
- all'incertezza quantitativa della base imponibile ed alle possibili conseguenze sul gettito derivanti da richieste di esenzioni;
- alla disomogenea distribuzione territoriale della base imponibile e del relativo gettito, con conseguente necessità di effettuare, come sopra è stato evidenziato, rilevanti trasferimenti perequativi;
- alla scarsa manovrabilità prospettica delle aliquote da parte delle Regioni in considerazione dell'attuale elevata pressione fiscale complessiva sulle imprese;
- alla possibilità di mobilità delle imprese e di comportamenti competitivi tra Regioni.



Discende evidente da tutto quanto sopra rappresentato che l'IRAP non costituisce in prospettiva il tributo in grado di coprire le nuove funzioni che saranno attribuite dalla riforma costituzionale e che presto deriveranno per effetto della legge "Bassanini".

Sarebbe necessaria un'aliquota doppia di quella fissata al 4.25%. Fatto questo del tutto improponibile.

Occorre, quindi, fare riferimento a diverse fonti di finanziamento chiaramente percepibili dai contribuenti e collegabili ai principali fruitori della spesa regionale, quale può essere l'IRPEF o ad aree di imposizione specifiche riservate alla fiscalità regionale.

3. Effetti della Legge finanziaria 1998 e relativo collegato (L. 449/97 e L. 450/97) sulle politiche di bilancio regionale.

La manovra finanziaria del Governo per il 1998 risulta essenzialmente imperniata sull'esigenza ritenuta prioritaria del controllo dei flussi finanziari in vista dell'entrata nell'Unione Europea.

La riforma del finanziamento degli enti territoriali e la garanzia di preservazione della loro autonomia hanno, pertanto, ricevuto uno spazio propositivo di secondo piano e, quindi, del tutto inadeguato a corrispondere alle pressanti ed, a volte, tumultuose esigenze delle comunità locali.

Le numerose misure di contenimento della spesa nella legge di bilancio statale, infatti, incidono pesantemente, ancor più rispetto al 1997, nella fase della gestione della spesa che costituisce un elemento essenziale dell'autonomia regionale.

Viene, infatti, rigidamente disposto per legge un fabbisogno finanziario per il 1998 delle Regioni, al netto della spesa sanitaria e delle spese relative al trasferimento o delega di nuove funzioni, non superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, oltre che secondo elementi predeterminati di composizione.

Ciò senza contare le forti limitazioni previste per il prelevamento dai conti di cassa regionali aperti presso la Tesoreria dello Stato e la sospensione delle assunzioni di personale a qualunque titolo e dei pagamenti, nel caso di fabbisogni eccedenti l'obiettivo fissato.

Tutte misure, come si vede, che rendono le Regioni un "capitolo dello Stato", prive sostanzialmente di libertà decisionale.

Gli interventi legislativi, peraltro, modificano annualmente la struttura finanziaria dei bilanci regionali per i quali non si intravede un sentiero certo di sviluppo, e diviene particolarmente difficoltoso procedere alla relativa impostazione specie in termini di programmazione pluriennale.

Il "collegato" alla Legge finanziaria prevede che dal 1° gennaio 1998 la tassa automobilistica di spettanza regionale si paghi in base alla potenza effettiva e non agli attuali cavalli fiscali, ed esclude la possibilità di aumentare del 10% la tassa medesima.



Ciò comporterà la modifica dei relativi conteggi atteso che le nuove tariffe dovranno per una parte assicurare il cessato gettito dei tributi statali sull'auto e per la differenza compensare la riduzione (da 350 a 242 lire al litro) della quota regionale dell'accisa sulla benzina da attribuire alle Regioni (Art. 17 - comma 22 della L. 449/97).

Viene, infatti, stimato per la Regione Puglia un aumento da 380 a 543 miliardi circa della tassa di circolazione ed una contestuale riduzione da 352 a 285 miliardi circa della quota accisa sulla benzina.

Si è in presenza, come si vede, di continue modifiche del quadro di entrate, dal quale si sottraggono voci certe per sostituirle con elementi e finanziamenti incerti.

La previsione normativa, inoltre, secondo cui l'insieme di tali provvedimenti deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per "almeno 100 miliardi", ripropone le Regioni come strumento di decentramento degli aumenti di pressione fiscale.

Nella Sanità, infine, non mancano misure di invadenza della sfera di competenza regionale in contrasto, peraltro, con l'affermata volontà di decentramento.

Mentre è da valutare positivamente la maggiore prevista quantificazione del fabbisogno sanitario nazionale rispetto al 1997, non può trascurarsi di evidenziare, per converso, la introduzione, nel collegato alla finanziaria, di talune misure di contenimento della spesa sanitaria non rispettosi dei principi di aziendalizzazione dei processi di produzione sanitaria, quali quelle contenute all'art. 32 della più volte citata L.449/97 in cui sono, tra l'altro, previsti:

- l'obbligo di realizzare un risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi del 2.25% rispetto a quella corrispondente rendicontata per l'esercizio 1996;
- sanzioni per l'inosservanza del predetto obiettivo, quali la riduzione fino al 3% del FSN e la risoluzione dei contratti dei direttori generali delle ASL;
- l'obbligo del pareggio di bilancio per i presidi ospedalieri.

4. La quantificazione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF ed il meccanismo di finanziamento della Sanità.

L'introduzione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, come già in precedenza rilevato, non modificano l'aspetto qualitativo del sistema di finanziamento della Regione.

Tali nuove forme di entrata, pur costituendo, secondo la classificazione economica, tributi propri, rimangono pur sempre, almeno fino al 1999, entrate finalizzate nella destinazione d'impiego.

Per quanto riguarda l'IRAP, la quantificazione del gettito 1998 è stata operata sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle Finanze, relativi al 1997, stimati a partire dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 1993. Il gettito lordo stimato per il 1998 è pari, per la Puglia, a 2.564 miliardi derivanti per £. 1.728 miliardi dal settore privato e per £. 836 miliardi dal settore pubblico.

Dei 2.564 miliardi si stima che lo Stato trattenga, ai sensi dell'art. 26 del D.Leg.vo 446/97, 428 miliardi di cui 40 a titolo di compensazione per i costi di gestione e 388 miliardi per compensazione della soppressa imposta sul patrimonio netto delle imprese.



Il gettito IRAP, pertanto, al netto delle quote di cui si è detto da attribuire allo Stato, ammonta a £. 2.136 miliardi.

Nella "tabella 1" di seguito allegata viene dettagliatamente indicato il meccanismo di utilizzazione del tributo in parola oltre che dell'addizionale IRPEF, nonché del nuovo sistema di finanziamento della Sanità.

Esso, infatti, come può facilmente desumersi dalla predetta "tabella 1", si articola nel seguente modo:

- a) quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo regionale di prestazioni sanitarie in 6.509 miliardi, sulla base delle stime governative sul fabbisogno nazionale;
- b) finanziamento di tale fabbisogno, come previsto dall'art. 38 del D. Leg.vo 446/97, mediante:
 - 90% del gettito IRAP, al netto delle quote riservate allo Stato, per un importo pari a £. 1.923 miliardi;
 - intero gettito dell'addizionale IRPEF, con aliquote dello 0.5%. Per il 1998 non si è proceduto alla relativa quantificazione attesa l'assenza di elementi certi o quanto meno attendibili di valutazione, associata alla circostanza che per la riscossione dovrà attendersi la fine dell'esercizio e per i redditi di lavoro dipendente la effettuazione da parte del sostituto d'imposta, delle operazioni di conguaglio. Nel corso della gestione potranno ovviamente introdursi per via amministrativa le necessarie variazioni di bilancio con conseguente eventuale adeguamento del fondo sanitario;
 - gettito dei contributi sanitari e tassa sulla salute riscossi nel 1998 e relativi al periodo di imposta 1997, pari a £. 282 miliardi;
 - quota residuale del fabbisogno finanziata dallo Stato con il fondo sanitario nazionale nella misura necessaria di £.4.304 miliardi.

La restante quota del gettito IRAP, pari a £. 213 miliardi (10% di £.2.136 miliardi) sempre al netto delle suddette quote di spettanza statale, è destinata:

- quanto a £. 108 miliardi, ai sensi dell'art. 27 del D. Leg.vo 446/96, a favore dei Comuni e delle Province a compensazione delle tasse di concessione comunale e dell'ICIAP soppressi;
- quanto a £ 105 miliardi sono trattenuti dalla regione sul proprio bilancio autonomo a parziale compensazione del fondo perequativo di 609 miliardi soppresso per effetto dell'art.42 del medesimo D.Leg.vo 446/97;
- la differenza di £ 504 miliardi verrà recuperata attraverso la distribuzione alle regioni con minore capacità fiscale e che presentano una perdita di entrata, del fondo di compensazione interregionale alimentato, come già in precedenza descritto, dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle "regioni dotate di maggiore capacità fiscale" ed, in caso di insufficienza, dallo Stato con le risorse del proprio bilancio.



TABELLA 1



STIMA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE IRPEF

(ART. 3 c. 147 lett. d) ed e) LEGGE 662/1996 E ART. 38 42 D.LGS 446/97

ANNO 1998

- ALIQUOTA IRAP ORDINARIA 4,25%
- ADDIZIONALE IRPEF 0,50%

(IN MILIARDI DI LIRE)

DATI DI BASE						QUOTA IRAP DA VERSARE ALLO STATO			FINANZIAMENTO SANITA'						ENTRATA	ENTRATA	ENTRATA	ENTRATA	ENTRATA	ENTRATA
PUGLIA ITALIA	BASE IMPONIBILE IRAP SETTORE PRIVATO	BASE IMPONIBILE IRPEF	GETTITO IRAP SETTORE PRIVATO	GETTITO IRAP SETTORE PUBBLICO	TOTALE GETTITO IRAP	QUOTA IRAP ALLO STATO PER COMPEN SAZIONE SOPPRE SSIONE AZIONE COSTI DI GESTIONE	QUOTA IRAP ALLO STATO PER COMPEN SAZIONE SOPPRE SSIONE IMPOSTA SUL PATRIMO NIO NETTO DELLE IMPRESE	TOTALE ALLO STATO	GETTITO IRAP MENO STATO	IRAP VINCOLATA SANITA'	GETTITO ADDIZ. IRPEF	CONTRIBUTI SANITARI SU ANNI PRECEDENTI	FONDO SANITARIO NAZIONALE CORRENTE	TOTALE FINANZIAM ENTO SANITA'	GETTITO IRAP MENO STATO MENO SANITA'	COMPARTI IRAP ALLE PROVINCE E AI COMUNI A COMPENSA ZIONE ICIAP E TASSE DI CONCESSI ONE SOPPRES SE	FONDO PEREQUA TIVO	TRASFERI MENTO DA FONDO INTERREGI ONALE		
																S	T	U=R-S-T		
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	L=F-I	M	N	O	P	Q	R=L-M	S	T	U=R-S-T		
										CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO ENTRATA		CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO SPESA		CAPITOLO ENTRATA		
										1011045	1011050	1021400	2038040		1011040	0003830		2038051		
									100%	90%					10%					
PUGLIA	42.814	43.366	1.728	836	2.564	40	388	428	2.136	1.923	-	282	4.304	6.509	213	108	609	-504		
ITALIA	1.268.364	958.800	54.342	12.489	86.831	1.036	6.874	7.910	58.921	53.029	4.793	9.540	27.926	95.288	5.892	2.500	3.772	-380		

5. Quadro delle entrate 1998 a libera destinazione.

L'introduzione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF non ha portato, come è stato fin qui ampiamente descritto, all'aumento delle risorse finanziarie libere, in quanto fino al 1999 i gettiti relativi sono a destinazione vincolata (Sanità, Enti locali, Stato), fatta eccezione per una quota limitata di 105 miliardi a parziale compensazione del fondo perequativo di 609 miliardi ora soppresso.

Di conseguenza pur iscrivendo tali imposte tra i tributi propri in ossequio alla loro classificazione economica, si è ritenuto di evidenziarne la finalizzazione d'impiego attraverso l'istituzione di appositi capitoli di entrata con esplicito riferimento al vincolo di destinazione.

Le entrate tributarie a libera destinazione, pertanto, risultano costituite da:

a) **tassa regionale di circolazione o tassa automobilistica per £ 543 miliardi:** la quantificazione è stata operata sulla base della disciplina prevista nel collegato alla finanziaria dello Stato per il 1998 che ha introdotto, come è noto, un nuovo sistema di fissazione dei veicoli a motore, basato sulla potenza effettiva anziché sui cavalli fiscali.

Viene poi stabilito che le nuove tariffe devono fornire un gettito equivalente a quello delle tasse automobilistiche al 31.12.1997 maggiorato dell'importo pari ai gettiti di imposte da abolire e dalle riduzioni previste.(1)

b) **accisa sulla benzina per £ 285 miliardi:** la quantificazione è stata operata tenuto conto che l'aumento di gettito per le Regioni derivante dalla "nuova" tassa automobilistica sarà compensato dalla diminuzione della quota di accisa sulla benzina per autotrazione (da 350 a 242 lire al litro) ed in modo da assicurare maggiori entrate per lo Stato di 100 miliardi.

(1) Si tratta dei seguenti tributi: addizionale erariale del 5% sulla tassa automobilistica, tassa speciale per autoveicoli alimentati a gas metano o Gp, sovrattassa per gli autoveicoli ecodiesel immatricolati prima del 3.2.1992- quindi ora esenzione per tutti gli ecodiesel-tassa di concessione governativa per la patente di guida, canone di abbonamento autoradio. Viene inoltre previsto la riduzione di 1/4 delle tasse automobilistiche pagate da autoveicoli alimentati a Gpl o con motore elettrico e l'aumento a lire 50.000 della tassa automobilistica che attualmente sono d'importo inferiore (ciclomotori e motocarrozzette). Lo stesso "collegato" prevede l'attribuzione alle regioni a Statuto ordinario della gestione del tributo (accertamento-riscossione-recupero-rimborsi e contenzioso) con modalità che saranno definite, sentite le stesse regioni, con decreto del Ministero delle Finanze.



Per la Regione Puglia l'aumento previsto sulla tassa automobilistica è di 151 miliardi (da 392 miliardi tendenziali nel 1997 a 543 miliardi), mentre la riduzione dell'accisa sulla benzina è pari a £ 136 miliardi (da 421 miliardi tendenziali a 285 miliardi).

Emerge, come si vede, in sede compensativa tra i due tributi, un surplus di 15 miliardi circa a favore della Puglia ($151-136=15$);

c) addizionale sul gas metano previsto in £. 42 miliardi pari a quanto accertato per il 1997;

d) tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: 37 miliardi;

e) tassa sulle concessioni regionali: 7 miliardi;

Si è provveduto, ancora, ad iscrivere la somma di £. 504 miliardi a titolo di "fondo di compensazione interregionale" che, in aggiunta ai 105 miliardi quale quota residua IRAP, consente l'integrale recupero del soppresso fondo perequativo di cui all'art. 3, 2° comma, della legge 549/95 ammontante, appunto, a 609 miliardi nel 1997.

E' presente, infine, una serie di tributi minori a cui è da aggiungere la somma di 17 miliardi a titolo di recupero sui contributi di esercizio alle aziende di trasporto.


Può cogliersi con immediatezza dalla semplice osservazione di quanto sin qui esposto circa i criteri di finanziamento, il permanere, per le Regioni meridionali, della necessità di integrare in misura rilevante le possibilità autonome di gettito fiscale provenienti sia dal volume dei consumi energetici regionali di benzina che dalle attività produttive in genere. Ciò a differenza delle Regioni del centro-nord che, per converso, debbono cedere parte delle loro risorse finanziarie per alimentare l'apposito fondo di compensazione interregionale.

Circostanza questa che, si ribadisce, nel porre in rilievo i sensibili divari nei livelli di sviluppo e progresso economico raggiunti dalle singole realtà regionali, "enfattizza", in sostanza, i caratteri di insufficienza delle Regioni meridionali e, quindi, anche della Puglia.

Per una più agevole lettura di quanto sin qui esposto è utile far riferimento al grafico, con annessa tabella, riportata nella pagina seguente.



Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione attribuita alla Regione - art. 3 comma 12 L. 549/95 (cap. 1021100).	285.000.000.000
Fondo di compensazione interregionale - art. 42 D. Leg.vo 446/97 (cap. 2038051).	504.000.000.000
Tassa regionale di circolazione (cap. 1013000).	543.000.000.000
Addizionale imposta di consumo sul gas metano (cap. 1013200).	42.000.000.000
Tributo speciale depositato in discarica rifiuti solidi - art. 3 commi 24 - 38 L. 549/95 (cap 1013400).	37.000.000.000
Tasse, tributi, proventi, introiti minori vari (capitoli vari).	284.541.502.000
Recuperi contribuiti esercizio alle aziende di trasporto (cap. 3065050).	17.024.375.000
Interessi attivi (cap. 3072000).	27.000.000.000
Tassa sulle concessioni regionali (cap. 1012000).	7.000.000.000
TOTALE	1.746.565.877.000



- Quota dell'accisa sulla benzina per autotrazione attribuita alla Regione - art. 3 comma 12 L. 549/95
- Fondo di compensazione interregionale - art. 42 D. Leg.vo 446/97
- Tassa regionale di circolazione
- Addizionale imposta di consumo sul gas metano
- Tributo speciale depositato in discarica rifiuti solidi - art. 3 commi 24 - 38 L. 549/95
- Tasse, tributi, proventi, introiti vari
- Recuperi contribuiti esercizio alle aziende di trasporto
- Interessi attivi
- Tassa sulle concessioni regionali



6. Articolazione della spesa del bilancio autonomo.

Tracciato, nelle linee generali, al precedente punto 5 della presente relazione, il quadro complessivo dell'entrata, riportante un plafond di risorse finanziarie libere come sopra evidenziate, di lire 1.746 miliardi, risulta opportuno ora delineare nella sua complessiva prospettazione il contrapposto quadro della spesa al fine di individuare le poste e le voci più incidenti e significative del relativo bilancio autonomo.

A tale riguardo va prioritariamente precisato che circa un terzo dell'intera spesa e per un ammontare complessivo di 542.7 miliardi è assorbito dalle poste relative alle rate di ammortamento sui mutui contratti con i vari Istituti finanziari oltre che con la Cassa DD.PP., e più precisamente:

	1998	1999	2000
a) mutuo decennale per moratoria con la Cassa DD.PP. rate 1991 e 1992 di L. 404 miliardi attivato dall'esercizio 1994 per effetto della L. 68/93 art. 20, comma 5°	60.278	60.278	60.278
b) mutui indiretti con la Cassa DD.PP. per contributi agli Enti locali per opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica	149.000	138.000	130.000
c) mutuo ventennale con la Cassa DD.PP. per ripiano disavanzo al 31.12.92 di £ 1.203 miliardi (art.20 L. 68/93) articolato in tre tranches, di 400 miliardi nel 1994, 400 miliardi nel 1995 e di 403 miliardi nel 1997	87.640	132.000	129.000
d) mutuo, per 22 anni, a seguito rinegoziazione e consolidamento esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per moratoria lavori pubblici ed edilizia residenziale e per credito agrario	225.000	235.000	245.000
Totale	521.918	565.278	564.278
e) la rata di debiti in edilizia residenziale assunta con ruoli di spesa fissa non rientrata nelle operazioni di consolidamento	16.800	16.000	15.500
f) la rata di rimborso ai Comuni per costruzione opere pubbliche ai sensi della L.R. 27/85	4.000	4.000	4.000
Totale generale	542.718	585.278	684.778



E'opportuno precisare, per quanto attiene alle operazioni di consolidamento definito con la nota intesa convenzionale già sottoscritta di cui alla lettera sub d,) che la relativa rata di ammortamento è stata incrementata da Lire 218,7 miliardi del 1997 a Lire 225 miliardi per il 1998 per tener conto, da un lato, del contrattato progressivo aumento del 3% della rata, dall'altro, della necessità di procedere, secondo le intese sottoscritte, alla stipula di apposito atto convenzionale aggiuntivo di consolidamento della spesa derivante dai debiti nel settore dell'edilizia residenziale agevolata a finanziamento regionale relativi al 1997 ed ammontanti a 90 miliardi circa, con una rata di ammortamento incrementale di 5 miliardi ad iniziare dal 1998.

La quota di debito, sempre in edilizia, prevista in ulteriori Lire 90 miliardi in maturazione nel 1998, verrà portata in ammortamento con apposita ulteriore quota incrementale della rata in parola dal 1999. Il relativo onere, infatti, è stato posto a carico del bilancio pluriennale negli esercizi 1999 e 2000.

Va soggiunto, a riguardo, che tali poste non tengono conto delle modificazioni che potranno intervenire a seguito delle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni previste nella predetta intesa convenzionale a conclusione delle trattative già a tal fine da tempo avviate con le Banche. Le relative variazioni verranno successivamente introdotte con apposita legge regionale.

Una categoria di spesa particolarmente incidente risulta costituita dalla spesa per il personale determinata in lire 268,6 miliardi. Trattasi, come è evidente, di spesa non facilmente comprimibile in quanto necessaria, unitamente alla restante spesa corrente, a garantire il corretto funzionamento dell'Ente.

Cospicue quote di bilancio autonomo sono state ancora assorbite dalla spesa derivante dal Settore Trasporti per L.283,4 miliardi e dal Settore Agricoltura e Foreste per 76,6 miliardi.

Le relative funzioni, come è noto, già in passato sostenute con finanziamenti assegnati con vincolo di destinazione, vengono dal 1996 svolte secondo criteri solo formalmente autonomi, ma sostanzialmente legati ad obblighi ed impegni già in gran parte definiti e consolidati.

Significative quote di bilancio inoltre sono state riservate per la iscrizione di una serie di fondi per £. 77 miliardi circa tra i quali quello rivolto alla reiscrizione dei residui passivi perenti dotato di £. 16 miliardi.

Resta fermo, l'intento di pervenire ad un successivo impinguamento di detto fondo attraverso le disponibilità che sorgessero nel corso della gestione.

Si è provveduto, inoltre, ad iscrivere sul capitolo di spesa 1110096 la somma di L. 4 miliardi per eventuali passività pregresse che dovessero emergere durante l'esercizio connesse a spese la cui originaria copertura finanziaria si è dimostrata, in prosieguo di tempo, insufficiente.

La iscrizione del fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per complessive L. 2,8 miliardi costituisce una posta a contenuto programmatico con lo scopo di predisporre, anche se in misura limitata per le ristrettezze di bilancio, i necessari strumenti finanziari di copertura dei provvedimenti da adottare a sostegno di talune attività formative e culturali.



Non si è trascurato poi di iscrivere in bilancio le poste a copertura delle spese relative alle assicurazioni obbligatorie per gli apprendisti artigiani sulla base delle disposizioni contenute nell'art.48, commi 8 e 9, del collegato alla finanziaria (legge 449/97) e più precisamente la prima quota, pari a 6,342 miliardi, delle 10 annualità a carico del ripiano delle pendenze debitorie accumulate fino al 1997 e la somma di 3,829 miliardi a copertura della quota per il 1998.

All'interno del bilancio autonomo, ancora, non si è mancato di potenziare ed incrementare le dotazioni finanziarie relative al fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari per ben 50 miliardi in coerenza con quanto già previsto, per altro, con la L.R. 1/98 di approvazione dell'esercizio provvisorio.

Particolare significato, inoltre, assumono le disposizioni normative con le quali si intendono sostenere le operazioni di consolidamento e di definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla gestione liquidatoria ex ERSAP.

Si è infatti, a tal fine, provveduto ad istituire in bilancio apposito capitolo di spesa adeguatamente dotato.


Specificata attenzione, infine, è stata rivolta, nel quadro complessivo della spesa, alla gravosa questione delle cosiddette "carte contabili" formatesi in gran parte a seguito di numerosi interventi esecutivi dell'Autorità Giudiziaria (quantificate in ben 482,483 miliardi al 31/12/97) e per la cui sistemazione, da realizzare comunque secondo un graduale processo di smaltimento si è provveduto a dotare, appositi capitoli di bilancio per gli oneri connessi ad interessi moratori, rivalutazione e spese procedurali.

Viene, inoltre, disposta la destinazione di parte della 3^a tranche di mutuo da stipulare a definitivo ripiano del disavanzo '92, alle operazioni di regolarizzazione delle carte contabili purchè riferibili a residui passivi perenti connessi ad obbligazioni giuridiche vincolanti sorte anteriormente alla predetta data del 31/12/92.

Si è provveduto, al fine di fornire un quadro di sintesi della spesa da sostenere con le risorse autonome del bilancio, a predisporre appositi "bilancini di settore" collocati nella parte iniziale del documento contabile.

Essi danno contezza, per singolo capitolo di bilancio, sia del quadro complessivo dell'entrata che delle contrapposte specifiche destinazioni della spesa.


Per una agevole lettura di quanto sin qui esposto è utile far riferimento al grafico riportato nella pagina seguente.



BILANCIO DI PREVISIONE 1998
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA FINANZIATA CON IL BILANCIO AUTONOMO

(1) Incluse f. 50.000.000.000 cofinanziamento programmi comunitari (L.R. 1/98) cap. 1110050
 (2) Incluse f. 13.318.156.000 cofinanziamento attività formative aziende private (GETRAC) cap. 963010

Settore	Previsione '98	Settore	Previsione '98	Settore	Previsione '98	Settore	Previsione '98
Consiglio Regionale	31.922.120.000	Regioneria - Fondi vari (1)	77.061.393.962	Cultura e Musei	3.700.000.000	Smaltimento rifiuti	10.800.000.000
Giunta Regionale	4.135.000.000	Regioneria - Rate ammortam.	542.718.000.000	Sport	1.700.000.000	Sanità	1.240.000.000
Legale	14.830.000.000	Agricoltura e Foreste	76.660.920.230	Edilizia residenziale	3.757.772.990	Servizi Sociali	60.967.000.000
Protezione Civile	1.800.000.000	Caccia e Pesca	5.500.000.000	Urbanistica	1.700.000.000	Pubblica Istruzione	45.650.000.000
Personale	268.624.481.778	Gestione ex ERSAP	13.777.344.092	Lavori Pubblici	18.880.000.000	Lavoro - Cooper. - Emigrazione	9.250.000.000
Provveditorato	63.340.000.000	Artigianato	5.139.600.000	Tutela Suolo e Risorse Naturali	24.700.000.000	Formazione Professionale (2)	39.964.230.648
Demanio e Patrimonio	8.400.000.000	Industria e Commercio	4.930.000.000	Trasporti	283.463.000.000	Enti Locali	2.580.000.000
Finanze	108.650.000.000	Turismo	10.900.000.000	Ambiente	2.530.000.000	Programmi comunitari	157.000.000
		TOTALE GENERALE				1.746.565.877.000	



7. Risorse con vincolo di destinazione

Nonostante l'adozione da parte del Governo centrale di talune importanti misure legislative di trasferimento alla diretta competenza regionale di numerose materie ed il conseguente diverso criterio di finanziamento di recente intervenuto in direzione di un incremento delle risorse autonomamente gestibili, permane tuttora un ampio e diversificato spettro di materie a regime "vincolato" di gestione.

Si riporta di seguito il quadro sintetico delle poste finanziarie con vincolo di destinazione inserite nel bilancio 1998 distinto per settori di intervento.

1	Caccia e Pesca	26.044.884.750
2	Agricoltura	166.065.525.812
3	Gestione ex-ERSAP	9.023.500.000
4	Artigianato	11.438.400.000
5	Industria-Energia	4.500.000.000
6	Turismo	1.221.300.000
7	Edilizia Residenziale	41.000.000.000
8	Lavori Pubblici	4.571.000.000
9	Difesa del Suolo	25.583.000.000
10	Trasporti	40.534.000.000
11	Sanità	6.703.931.798.496
12	Servizi Sociali	7.504.486.616
13	Istruzione	23.137.425.606
14	Lavoro e Cooperazione	1.351.924.200
15	Formazione Professionale	139.393.018.780
16	Programmi Comunitari	386.659.000.000
TOTALE		7.591.959.264.260

I grandi aggregati della "vincolata", sopra riportati, trovano puntuale ed articolato riscontro in appositi "bilancini di settore" collocati nella parte iniziale nel documento contabile. Essi danno specifica contezza sia della fonte / titolo di entrata, sia delle singole, particolari destinazioni della spesa.


Per una agevole lettura di quanto sin qui esposto è utile fare riferimento al grafico riportato nella pagina seguente.




BILANCIO DI PREVISIONE 1998

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA A DESTINAZIONE VINCOLATA

1. SANITA'	6.703.931.798.496
2. AGRICOLTURA	166.065.525.812
3. TRASPORTI	40.534.000.000
4. EDILIZIA RESIDENZIALE	41.000.000.000
5. FORMAZIONE PROFESSIONALE	139.393.018.780
6. SETTORI VARI	501.034.921.172
TOTALE	7.591.959.264.260



- 1. SANITA'
- 2. AGRICOLTURA
- 3. TRASPORTI
- 4. EDILIZIA RESIDENZIALE
- 5. FORMAZIONE PROFESSIONALE
- 6. SETTORI VARI



8. Politiche di intervento. Considerazioni finali.

Gli obblighi finanziari derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti sia con la Cassa DD.PP. che con i diversi Istituti di Credito, finalizzati al risanamento, hanno impegnato, come prima evidenziato, oltre un terzo del Bilancio regionale (546,7 miliardi su un totale di risorse autonome di 1.746,5 miliardi circa).

Tale circostanza, coniugata con una contrazione in termini reali delle entrate del bilancio autonomo, ha reso particolarmente difficile soddisfare, in misura sufficiente, le aspettative della Puglia sul versante delle spese di investimento e di quelle più direttamente sociali, senza compromettere le spese di funzionamento, quelle per il personale e quelle normativamente previste nei diversi settori ed in particolare nel settore dei trasporti ed in quello dell'agricoltura.

La inevitabile anelasticità e rigidità che l'azione di risanamento ha determinato nel bilancio regionale, può essere controbilanciata solo attraverso un'adeguata azione di sollecitazione degli organi politico - istituzionali ed amministrativi regionali verso la piena attivazione di ogni iniziativa capace di mobilitare e conquistare tutte le risorse finanziarie disponibili a livello statale e comunitario con progetti ed interventi programmati nei diversi settori dell'economia, dei commerci, della cultura e della istruzione.

Le ormai scarse risorse del bilancio debbono essere utilizzate, essenzialmente e prevalentemente, al fine di cogliere tutte le opportunità provenienti dall'esterno, le uniche in grado di stimolare il sistema produttivo della Puglia.

Solo una politica di grandi riforme capace di incidere sostanzialmente sul versante della spesa corrente, coniugata ad una accorta introduzione di meccanismi tariffari e fiscali in grado di far affluire alle finanze regionali ulteriori preziosi proventi, può mitigare la presente severa prospettiva di "impoverimento" del bilancio autonomo, e consentire di aprirsi ad iniziative programmatiche utili e necessarie a dare linfa al tessuto sociale e produttivo della Puglia.

E' inimmaginabile poter ritenere di proseguire nell'indispensabile processo di risanamento unitamente alla continuità della politica di investimenti diretti lasciando che tutto rimanga immobile come prima. Ciò soprattutto in settori nei quali sono più profondi i fenomeni in rendita parassitaria che impediscono all'istituzione di assicurare la moderna connotazione di vera e propria azienda pubblica come è nello spirito e nella lettera dei grandi processi di trasformazione in atto.

Per dar corso a questa strategia occorre coniugare la fantasia progettuale con il coraggio dei cambiamenti, attuando compiutamente e rapidamente i nuovi disegni nei settori della Sanità, del Trasporto Pubblico, della Formazione Professionale, dell'Ambiente e della Cultura.

Passi significativi in tale direzione sono stati di recente compiuti in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale con la L.R.4.2.97 n.7/8, la quale, in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 3.2.93, n.29, potrà, com'è auspicabile, presto consentire di assicurare l'efficienza nell'attività, nei metodi e nelle procedure secondo criteri di trasparenza, economicità e flessibilità al fine, soprattutto, di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

Un passo decisivo ancora sarà costituito dalla realizzazione, come è nella volontà del Governo regionale, della sede unica degli Organi istituzionali e degli uffici della Regione nella città di Bari.



Un progetto da portare quanto prima all'attenzione ed all'esame degli organi istituzionali competenti regionali anche mediante la predisposizione di specifico disegno normativo.

Il versante sul quale va concentrato il massimo di attenzione e di iniziativa, tuttavia, è costituito dalle significative opportunità finanziarie comunitarie che si verificano proprio nel triennio 1996/1998.

Già in sede di legge di approvazione dell'esercizio provvisorio per il 1998 (L.R.1/98) si è provveduto ad adeguatamente incrementare per ben 50 miliardi l'apposito fondo di riserva per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050.

La relativa spesa è stata destinata, in particolare, a sostenere l'avvio dei progetti comunitari nell'ambito degli accordi di programma con l'Albania-INTERREG.

Al fine di incentivare la politica occupazionale e di investimenti si è proceduto a contestualmente istituire specifici capitoli di spesa destinati:


- a) al cofinanziamento di attività formativa da realizzare attraverso aziende private per la qualificazione, specializzazione, addestramento ed inserimento effettivo nelle aziende di nuova allocazione;
- b) al cofinanziamento di programmi di iniziativa comunitaria (RESIDER II e P.M.I.) con un investimento, di parte regionale, di 26,1 miliardi e l'attivazione di circa 150 miliardi di fondi comunitari e statali.
- c) al sostegno di progetti per la realizzazione di interventi e opere di natura infrastrutturale (FESR-FEOGA).

Le predette iniziative, ancorchè apprezzabili, risultano, tuttavia, insufficienti ed inadeguate a richiamare per intero le enormi potenzialità finanziarie disponibili.

E' indispensabile, infatti, al fine di superare la strutturale scarsa capacità di spesa delle regioni meridionali, agire, in particolare, sui soggetti e sulle strutture burocratiche da adibire ai difficili e molteplici compiti diretti alla utilizzazione dei programmi comunitari.

Il rafforzamento del potere decisionale e di controllo dei dirigenti e funzionari preposti a tali attività con soggetti qualificati forniti di elevata autonomia e responsabilità, ha costituito per molte regioni del Nord un momento importante di svolta e di aiuto nella definizione ed attuazione di progetti ed opere assai complesse.

Una nuova cultura di sviluppo locale, dunque, da innestare attraverso un gruppo di funzionari capaci, fortemente responsabilizzati e forniti di un elevato grado di autonomia su competenze antiche valorizzandole in un processo di trasformazione che le immetta nei grandi circuiti di mercato.



Leggere i programmi comunitari, utilizzarli pienamente, eseguire senza difficoltà i percorsi difficili dell'accreditamento dei soggetti ammessi ai finanziamenti e della rendicontazione dell'attività

svolta, ma soprattutto entrare in contatto diretto con Bruxelles e con gli organi comunitari e difendere le proprie ragioni, costituiscono certamente un coacervo di operazioni qualificate tutte richiedenti specifiche competenze ed una adeguata, ed a volte raffinata, professionalità.

Tutto ciò può essere realizzato soprattutto attraverso appositi corsi di formazione tenuti da scuole specializzate allo scopo. Al fine di fornire inputs ricchi e variegati al processo di pianificazione gestito dalle Regioni, occorre, altresì, che nei Comuni e nelle Province siano presenti "agenti di sviluppo" portatori di una cultura di sviluppo locale diversa da quella tradizionale, che faccia perno più sul saper fare e sullo sviluppo delle opportunità praticabili che sui puri e semplici investimenti in capitale fisso.

Solo attivando tali processi culturali sarà possibile nel 1998 e negli anni successivi innescare un processo virtuoso di piena utilizzazione dei finanziamenti comunitari e di efficace realizzazione di programmi di sviluppo.

La prevista istituzione dell'Ufficio di collegamento della Regione Puglia presso la sede della Unione Europea potrà certamente costituire un importante strumento di supporto per sfruttare al meglio le opportunità finanziarie disponibili.

Ulteriore efficace strumento di supporto ed operativo risulta in particolare, rappresentato soprattutto dalla prevista creazione, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 15.3.1997, n.59, dei dipartimenti provinciali del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica con il compito, tra gli altri, di sostenere in sede locale e nel rispetto delle autonomie e delle funzioni delle regioni, le politiche di sviluppo e di coesione con particolare riguardo alle aree depresse e con riferimento anche ai fondi di provenienza comunitaria.

Tali nuovi organismi provvederanno, infatti, in particolare, a curare i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali, gli Enti Pubblici Regionali e Locali, le società locali a partecipazione pubblica, gli imprenditori privati e gli altri soggetti interessati al fine di promuovere gli strumenti di programmazione negoziata e gli investimenti nelle aree depresse. Essi, ancora, avranno il compito di proporre ed attuare le iniziative e gli adempimenti necessari per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, nonché di collaborare al monitoraggio ed alla verifica dei programmi che utilizzano i fondi predetti, nonché di contribuire ad assicurare, a richiesta e d'intesa con le Amministrazioni Regionali e gli altri Enti e soggetti attuatori degli interventi, la collaborazione e il supporto necessari per l'esercizio delle politiche di sviluppo e di coesione.

Trattasi, come si vede di una grande opportunità che la Regione Puglia deve saper cogliere interamente, finalizzando e massimizzando tutti gli strumenti normativi ed organizzativi offerti dalla prossima creazione di tali nuovi organismi.

I predetti nuovi strumenti organizzativo-decisionali dovranno concorrere, tra l'altro, a realizzare i necessari presupposti in vista della programmazione 2000-2006 dei fondi comunitari "agenda 2000" e per la cui attuazione le autorità nazionali saranno tenute a presentare un piano di sviluppo regionale per le azioni ricadenti nell'ambito dell'Obiettivo 1 coerentemente con i nuovi regolamenti comunitari che saranno adottati nel 1998.



Al fine di prepararsi per tale scadenza, esse dovranno, nel limite di tempo a disposizione, attrezzarsi per garantire un adeguato livello della programmazione sia in termini quantitativi (obiettivi quantificati), che qualitativi (procedure, priorità d'intervento).

In tale contesto progettuale le autorità nazionali dovranno individuare tempi e modi per utilizzare appieno le potenzialità della "legge Bassanini" in materia di semplificazione amministrativa e di efficienza gestionale nel contesto dei Fondi Strutturali.

Conclusivamente con il bilancio 1998 e pluriennale 1999/2000 il Governo Regionale ha in primo luogo proseguito nella politica di rigore sul versante del risanamento e del contenimento, invero obbligato, della spesa corrente.


Tutto ciò non è stato disgiunto dalla introduzione di ogni possibile misura rivolta a sostenere le politiche di sviluppo e quelle del lavoro al fine di determinare un segnale visibile di inversione di tendenza.

E' questo un obiettivo di altissimo profilo sociale per il cui conseguimento è indispensabile che tutti ritrovino le motivazioni più convinte.

In tale direzione è necessario che ognuno spenda tutto il proprio impegno perchè risultati concreti possano essere velocemente raggiunti, consentendo così alla Istituzione Regionale di adempiere alle proprie importanti funzioni di indirizzo, di progettazione e programmazione nei diversi comparti in cui si articola la vita sociale, economica e culturale della Regione Puglia.



Il vice-presidente
Assessore al Bilancio
(Dott. Rocco PALESE)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE E POLITICHE COMUNITARIE

PIANO DI FINANZIAMENTO DEL P.O.P. 1994-1999

Relazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 1998

Il 3° comma dell'art. 45 bis della L.R. n. 17/77, così come introdotto dall'art. 9 della L.R. n. 22/97 "Prima Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997", stabilisce che il bilancio e le variazioni allo stesso debbano essere corredati da prospetti sintetici che descrivano, per ciascun intervento comunitario, il piano finanziario articolato per fonte di finanziamento.

In ottemperanza a tale disposizione, alla presente relazione illustrativa sono allegati cinque prospetti (A - B - C - D - E), dei quali i prospetti A e D composti a loro volta di n. 2 tabelle ed il prospetto B di n. 4 tabelle; in essi vengono pianificate le risorse finanziarie già mobilitate e quelle da attivarsi per la completa attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994 - 1999.

In particolare, l'oggetto del rapporto è quello di rispondere ai seguenti obiettivi, corrispondenti ad altrettante esigenze di natura programmatoria:

- 1) la riclassificazione del piano finanziario complessivo alla luce della variazione del valore dell'ECU;
- 2) la previsione e la quantificazione del fabbisogno finanziario per la copertura della quota di cofinanziamento di pertinenza della Regione per il completamento del P.O.P.;
- 3) la pianificazione delle nuove iscrizioni e, più in generale, delle operazioni contabili riferite al Bilancio di previsione 1998.

Nel prospetto A il piano finanziario in ECU, così come riprogrammato nella riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS del 5.12.1997, viene trasformato in Lire attraverso la disaggregazione dei dati nei due trienni 1994-1996 e 1997-1999, tenendo conto delle movimentazioni già avvenute nella gestione finanziaria e contabile progressa.

FESR e FEOGA

Le previsioni programmatiche ed anche gli stanziamenti, relativi ai Sottoprogrammi cofinanziati da questi Fondi strutturali fino al 1997, sono stati effettuati alla parità di £.



2.000/ECU, valutazione che risulta ormai sovrastimata e che, se lasciata invariata per l'intera durata del Programma, può falsare in eccesso il calcolo della dotazione finanziaria complessiva in Lire e, nello specifico della presente relazione, della stima del fabbisogno per la copertura della quota di cofinanziamento regionale.

In ragione di ciò, le tabelle 1 e 2, afferenti rispettivamente il FESR ed il FEOGA, ricalcolano il piano finanziario in Lire con i criteri seguenti:

- Primo riquadro: nuovo piano finanziario in ECU, così come previsto nella rimodulazione finanziaria di cui alla Decisione della Commissione U.E. C (97) 3032 del 14.10.1997, integrata per il FESR ed il FEOGA dalla proposta di riprogrammazione finanziaria, approvata dal Comitato di Sorveglianza del QCS del 5 dicembre 1997. Nel merito si precisa che le quote corrispondenti alle assegnazioni della U.E. e dello Stato sono state accorpate in quanto trattasi di risorse a destinazione vincolata di cui è accertata l'entrata sulla base di idonea documentazione (Decisione U.E. di approvazione del P.O.P. e Delibera CIPE di cofinanziamento del Programma) ed effettivamente disponibili in presenza di correlate quote di finanziamento a valere su altre fonti (bilancio autonomo della Regione, assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata, risorse proprie di altre Amministrazioni pubbliche locali o sub-regionali).
- Secondo riquadro: stanziamenti in conto competenza in ECU, corrispondenti agli importi in Lire iscritti nei bilanci di previsione 1995 e 1996, ai quali è stato applicato il cambio di £. 2.000, che viene confermato.
- Terzo riquadro: piano finanziario in ECU del 2° triennio, risultante per differenza e rappresentante le somme ancora da iscrivere, ai fini contabili, nei Bilanci 1998 e 1999.
- Quarto riquadro: stanziamenti parte spesa in Lire iscritti nei Bilanci di previsione 1995 e 1996 con DD.GG.RR. di variazioni di bilancio, ottenuti moltiplicando per 2.000 gli ECU di cui al secondo riquadro.
- Quinto riquadro: piano finanziario del 2° triennio in Lire, risultante per differenza e ottenuto moltiplicando per 1.920 gli ECU di cui al terzo riquadro.
- Sesto riquadro: quadro finanziario complessivo in Lire, risultante dalla somma tra il quarto ed il quinto riquadro, che sconta i diversi valori dell'ECU per i due trienni, secondo le indicazioni dello stesso Ministero del Tesoro e Bilancio; esso è pertanto da considerare il nuovo quadro finanziario vigente del P.O.P. 1994 - 1999.

F.S.E.

Per questo Fondo strutturale non è stato necessario elaborare alcuna tabella, in quanto sia la pianificazione finanziaria che gli impegni di bilancio sono stati calcolati fin dall'inizio sulla base del valore medio fisso di £. 1.900/ECU. Il piano finanziario riprogrammato in Lire viene per questo motivo riportato direttamente nella tabella n. 3 del prospetto B.

Nel prospetto B (tabelle 1-4) si descrive, con disaggregazione per fondo (uno per ciascuna tabella) e per Sottoprogramma (tabelle 1-3) nonché con la tabella riepilogativa n. 4, la situazione al 31.12.97 per quanto attiene agli stanziamenti di bilancio, già effettuati e da farsi per l'attuazione del Programma in rapporto al piano finanziario vigente a seguito di riprogrammazione.

- Nel primo riquadro (colonne 2-4) viene riportato il nuovo piano finanziario della spesa pubblica, così come risultante nell'ultimo riquadro del prospetto A.
- Nel 2° riquadro (colonne 5-9) si trovano gli stanziamenti di spesa effettuati al 31.12.1997, per i quali sono stati assunti o possono essere assunti impegni contabili a favore dei beneficiari finali. Essi sono stati iscritti progressivamente con variazioni ai bilanci 1995 -1996-1997 con le seguenti DD.GG.RR.:

4129/95	6635/95		1995
3550/96	5119/96		1996
7880/97	8391/97	9670/97	1997

In particolare, la quota di competenza regionale viene suddivisa, rispettivamente nelle colonne 6 e 7, nelle seguenti tipologie:

- Col. 6: risorse reperite direttamente nei bilanci regionali;
- Col. 7: risorse coperte da altre fonti di finanziamento, e in particolare:
 - dall'impegno, dichiarato dalle Amministrazioni realizzatrici delle azioni, a stanziare a proprio carico la quota del 15% di competenza regionale;
 - da fondi a destinazione vincolata rivenienti da leggi o piani di intervento nazionali.
- Nel 3° riquadro (colonne 10-12) residuano per differenza gli stanziamenti da attivare nei bilanci 1998-1999, necessari per la completa utilizzazione delle risorse programmate e per la totale copertura della spesa relativa alla parte del Programma da completare.
- Nel 4° riquadro (colonna 13) sono individuate le risorse finanziarie disponibili che consentiranno di attivare ulteriori impegni contabili nel corso dell'esercizio 1998. Esse sono relative alla quota regionale che con gli stessi criteri della colonna 7 per quanto riguarda quella già reperita, è possibile coprire anche per il futuro con altre fonti di finanziamento per l'attuazione della misura 4.2.3 e di altre misure all'interno dei sottoprogrammi 1,6 e 7.

- Nel 5° riquadro (colonna 14) viene quantificato, per differenza, il fabbisogno di cofinanziamento regionale da reperire per il completo utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate per l'attuazione del Programma e per l'iscrizione della spesa restante per la totale realizzazione del P.O.P.

Nel prospetto C viene riportato il calcolo del fabbisogno finanziario, al netto di quello già stanziato negli esercizi dal 1994 al 1997, per la copertura della quota di compartecipazione della Regione per il completamento del P.O.P. Esso ammonta, alla chiusura dell'esercizio 1997, a 131,093 MLD (colonna 1).

Una parte di tale fabbisogno può essere coperto con risorse del bilancio regionale, a valere sull'esercizio 1998, già sussistenti o individuate con le modalità seguenti, riportate sul secondo riquadro (colonne 2-7):

- Col. 2: dotazione residuale del Fondo per il cofinanziamento dei Programmi comunitari (capitolo di spesa 1110050): 1,071 MLD;
- Col. 3: stanziamento dal bilancio autonomo di L. 40 MLD per alimentare il Fondo di cofinanziamento di cui al cap. di uscita 1110050, per il quale vi è l'impegno della Regione, formalizzato all'art. 4 della L.R. n. 1/98;
- Col. 4: risorse complessive attivabili a valere sul Fondo di riserva;
- Col. 5: quota regionale per l'attuazione degli obiettivi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per l'annualità formativa 1998-1999, stimata in 4,534 MLD circa, per la quale vi è già l'impegno della Regione alla copertura, formalizzato all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 1/98;
- Col. 6: restituzione di contributi non dovuti o di anticipazioni non utilizzate, a seguito della chiusura e della rendicontazione del Programma Integrato Mediterraneo, caricate sul cap. di entrata 4111104/97 e la cui destinazione al cofinanziamento del P.O.P. 1994 - 1999 è stabilita dalla DGR n. 8390/97;
- Col. 7: disponibilità totale, già sussistente o per la quale esiste un vincolo giuridico allo stanziamento, a discarico del fabbisogno relativo al biennio 1998-1999;
- Col. 8: fabbisogno finanziario ulteriore, al netto delle risorse effettive o potenziali individuate, per la copertura della quota di compartecipazione regionale per il completamento del P.O.P. 1994-1999.

La somma di L. 41,071 MLD, potenzialmente disponibile sul Fondo di cofinanziamento, non può che essere destinata alla copertura delle spese per l'attuazione, in tutto o in parte, delle misure, facenti capo al FESR e al FEOGA, per le quali è possibile l'attivazione immediata delle risorse. Il criterio suddetto è dettato dalla necessità di raggiungere, entro il 31.12.1998, la percentuale del 55% riferita ai pagamenti dei beneficiari finali, così come da impegno assunto dallo Stato Italiano in sede di contrattazione con la Commissione Europea. Tale importo di cofinanziamento

regionale consente di attivare un investimento pubblico complessivo di £. 446,155 MLD, comprese tutte le altre fonti di cofinanziamento.

MANOVRA DI BILANCIO

In virtù del piano finanziario rideterminato nei prospetti A e B è possibile, sulla base della disponibilità della quota di cofinanziamento regionale di cui si è parlato in precedenza, operare la seguente manovra di bilancio per l'esercizio 1998:

F E O G A

Ai Sottoassi cofinanziati dal FEOGA è possibile assegnare una quota regionale di L. 10 MLD, la quale attiva un investimento complessivo di L. 116,178 MLD che sarebbero così destinati, secondo le indicazioni dell'Assessorato all'Agricoltura:

(milioni di lire)

Sottoasse	U.E. - Stato	Regione	Totale
4.1	66.681	2.000	68.681
4.2	21.596	5.000	26.596
4.4	17.901	3.000	20.901
Totale	106.178	10.000	116.178

F E S R

Ai Sottoprogrammi cofinanziati dal FESR potrebbe essere attribuita la quota di L. 31,071 MLD, che rappresenta il 15% di un investimento pubblico complessivo pari a L. 207,140 MLD, che verrebbero stanziati per le seguenti misure:

(milioni di lire)

Misura -sottomisura	U.E.-Stato	Regione	Totale
1.3	13.056	2.304	15.360
2.2	108.731	19.188	127.919
3.3.2	5.222	922	6.144
3.4	6.190	1.092	7.282
6.1	16.680	2.943	19.623
6.2	5.950	1.050	7.000
7.1.3	15.140	2.672	17.812
4.2.3	5.100	900	6.000
Totale	176.069	31.071	207.140

E' possibile inoltre iscrivere sul versante della spesa le quote comunitaria e statale per le seguenti misure e sottomisure per le quali, a seguito della DGR n. 7880/97, vi è già (e verrà chiesto per il futuro) l'impegno di altri Enti Pubblici a coprire il 15% di cofinanziamento regionale, oppure sono individuate altre fonti di finanziamento con vincolo di destinazione:

(milioni di lire)

Misura -sottomisura	Investimento pubblico	di cui altre fonti	Stanziamiento
6.3	45.279	6.791	38.488
7.1.1	9.064	1.360	7.704
7.1.4	20.644	3.097	17.547
7.3.2	32.632	4.894	27.738
7.3.5	4.781	717	4.064
7.3.6	177	27	150
8.1	8.100	1.215	6.885
4.2.3	2.160	324	1.836
Totale	122.837	18.425	104.412

Il prospetto D (tabella 1 - entrata e tabella 2 - spesa) riassume la manovra di bilancio con le operazioni contabili da effettuare. Gli importi da iscrivere sono relativi soltanto alle compartecipazioni comunitaria e statale, sia per i Sottoprogrammi che prevedono anche la quota regionale sia per quelli per i quali essa verrà sostituita dalla partecipazione finanziaria di altri Enti o dalla utilizzazione di risorse con vincolo di destinazione. Per quanto attiene invece alla quota regionale, il prelievo dal Fondo di riserva e la destinazione delle risorse saranno disposte, con indicazione per misura, secondo le procedure previste all'art. 32 della L.R. n. 6/96. E' inoltre necessario fare le seguenti precisazioni:

Competenza

In entrata vengono iscritte tutte le somme relative alle quote comunitaria e statale, necessarie per la copertura della spesa, accertate dalla Decisione della Commissione U.E. C(95) 1073 del 22.5.1995 e dalla Delibera CIPE del 13.4.1994. L'importo accertato è di £. 386,659 MLD.

In uscita si riportano tutte le spese per il finanziamento delle misure dal lato delle quote comunitaria e statale, compresi i nuovi capitoli da iscrivere per l'utilizzazione della quota regionale. La somma delle spese in conto competenza, pari a quella delle entrate corrispondenti, è di £. 386,659 MLD.

Cassa

In entrata è iscritta la sola quota comunitaria, poichè per il cofinanziamento statale si attende la Delibera CIPE relativa ai trasferimenti finanziari di tale quota a valere sul 2° triennio. La compartecipazione U.E. ammonta a £. 257,883 MLD; ad essa si aggiunge la somma di £. 197,776 MLD riveniente dalla DGR n. 7880/97 che aveva iscritto tale importo, in variazione al Bilancio di previsione 1997, soltanto in termini di competenza. La previsione complessiva è di £. 455,659 MLD.

Anche in uscita viene adottato il medesimo criterio, per cui si ha il cofinanziamento comunitario distinto per capitoli di spesa (£. 257,883 MLD) al quale si aggiunge la copertura di cassa di £. 197,776 MLD, iscritte in conto competenza come detto sopra. La previsione complessiva è pertanto di £. 455,659 MLD.

La manovra di bilancio si conclude con il **prospetto E**, nel quale vengono evidenziati la corrispondenza ed il pareggio tra capitoli di entrata e di spesa.

La presente pianificazione dà naturalmente per acquisito l'importo di £. 40 MLD di quota regionale, la cui utilizzazione in termini di competenza e cassa resta la conditio sine qua non per l'attivazione del 2° triennio P.O.P. e per il raggiungimento degli obiettivi di attuazione prefissati.

FABBISOGNO REGIONALE E PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE

Nella prospettiva di pervenire al completamento degli impegni contabili entro il 31.12.1999, come stabilito dalla Decisione comunitaria di approvazione del Programma, è necessario pianificare le risorse finanziarie per il biennio 1998-1999 a partire dal fabbisogno netto di 83,215 MLD di cui alla colonna 8 del prospetto C.

A tale proposito è opportuno aggiungere che sarà possibile un ulteriore abbattimento di tale fabbisogno in virtù di quanto stabilito dalla DGR n. 8390/97 di definizione finanziaria e contabile e di utilizzazione delle disponibilità rivenienti dalla chiusura del Programma Integrato Mediterraneo. A norma di tale provvedimento vi è la disponibilità delle seguenti risorse, vincolate nella loro destinazione al cofinanziamento del P.O.P. 1994-1999 quale quota regionale:

- 2,273 MLD sul Cap. di entrata 4111104/97 "Recupero somme a seguito di restituzione di contributi non ammissibili o di trasferimenti finanziari risultati eccedenti P.I.M.", già introitati in termini di cassa dal Settore Ragioneria e contabilizzati alla col.6 del prospetto finale, per cui non incidono sulla diminuzione del fabbisogno;

- 10,885 MLD di residui attivi accertati come maggiori entrate P.I.M., che contribuiranno all'abbattimento del fabbisogno quando sarà possibile mobilizzarli a seguito dell'avvenuta riscossione.

A tali entrate certe si possono aggiungere, sempre a seguito della D.G.R. n. 8390/97, le economie in termini di competenza e cassa, da quantificare a cura del Settore Ragioneria e da vincolare con specifico provvedimento, derivanti dalla eliminazione dei capitoli di entrata e uscita del P.I.M. e dalla conseguente cancellazione di residui attivi e passivi, tra cui i secondi risultano più consistenti.

Con riferimento a tali risorse, non utilizzabili immediatamente con iscrizioni al bilancio di previsione 1998, sarà necessario un provvedimento specifico che ne disciplini quantificazione, iscrizioni e destinazioni a norma della L.R. n. 17/77 e successive modificazioni e integrazioni.

BARI, 23. 2. 1998


IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott. Nicola Corvasce)


IL DIRIGENTE RESPONSABILE


DELL'AREA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

(Ing. Gioacchino Maselli)



L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E POLITICHE COMUNITARIE

(Avv. Roberto Ruocco)





Il dirigente responsabile

Il funzionario istruttore

SOTTOPROGRAMMI		M I L I O N I D I E C U										M I L I O N I D I L I R E									
(1)	U.E. - Stato	Quota	REGIONE	PUBBLICA	TOTALE	STANZIAMENTI P. TRIENNIO					STANZIAMENTI P. TRIENNIO					STANZIAMENTI P. TRIENNIO					
						U.E. - Stato	Quota	REGIONE	Totale	U.E. - Stato	Quota	REGIONE	Totale	U.E. - Stato	Quota	REGIONE	Totale				
1 - Comunità	154,696	27,299	181,995	76,772	13,548	90,320	77,924	13,751	91,675	153,544	27,096	180,640	149,614	26,402	176,016	303,158	53,498	356,656	187,760		
2 - Altit. alla P.M.I.	82,588	14,561	97,069	14,747	2,603	17,350	67,761	11,958	79,719	29,494	5,206	34,700	130,101	22,959	153,060	159,595	28,165	187,760	60,342		
3 - Altit. al servizi alla P.M.I.	26,588	4,692	31,280	3,018	0,532	3,550	23,570	4,160	27,730	6,036	1,064	7,100	5,254	7,987	53,242	51,290	9,051	60,342	55,679		
4 - Sviluppo locale	24,645	4,348	28,993	0,128	0,022	0,150	24,517	4,326	28,843	256	44	300	47,073	8,306	55,379	47,329	8,350	55,679	132,292		
5 - Zone industriali e artigianali	56,866	10,036	66,902	40,800	7,200	48,000	16,066	2,836	18,902	81,600	14,400	96,000	30,847	5,445	36,292	112,447	19,845	132,292	408,566		
6 - Turismo	179,112	31,608	210,720	42,330	7,470	49,800	136,782	24,138	160,920	84,660	14,940	99,600	262,621	46,345	308,966	347,281	61,285	408,566	799,694		
7 - Induttr. di supporto alle attiv. econ.	346,238	61,102	407,340	187,008	33,002	220,010	159,230	28,100	187,330	374,016	66,004	440,020	305,722	53,952	359,674	679,738	119,956	799,694	63,680		
8 - Induttr. di funzione e supporto	27,308	4,300	32,008	4,200	4,200	28,000	3,400	0,600	4,000	47,600	8,400	56,000	6,528	1,152	7,680	54,128	9,552	63,680	6,679		
9 - Assistenza tecnica, pubbl. e monitor.	3,003	0,297	3,300	3,300	3,300	4,286	-0,897	-0,089	7,800	772	8,572	-1,722	-1,71	-1,893	6,078	601	6,679	25,114			
10 - Ricor. e valor. patrimon. rurale	11,118	1,962	13,080	0,000	0,000	0,000	11,118	1,962	13,080	0	0	0	21,347	3,767	25,114	21,347	3,767	25,114	2,096,461		
TOTALE	911,974	160,785	1,072,679	392,503	68,963	461,466	519,471	91,742	611,213	785,006	137,926	922,932	997,384	176,145	1,173,529	1,782,390	314,071	2,096,461			

REGIONE PUGLIA
 PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999
 PROSPETTO A - Piano finanziario riprogrammato, suddiviso per trienni, in ECU e in Lire
 Tabella n. 1 - F.E.S.R.

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999

PROSPETTO A - Piano finanziario riprogrammato, suddiviso per trienni, in ECU e in Lire
Tabella n. 2 - F. E. A. O. G.

SOTTOASSI (1)	M I L I O N I D I E C U									M I L I O N I D I L I R E								
	PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO			STANZIAMENTI 1° TRIENNIO			PIANO FINANZIARIO 2° TRIENNIO			STANZIAMENTI 1° TRIENNIO			PIANO FINANZIARIO 2° TRIENNIO			PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO		
	Quota U.E. - Stato	Quota Regione	SPESA PUBBLICA TOTALE	Quota U.E. - Stato	Quota Regione	Totale	Quota U.E. - Stato	Quota Regione	Totale	Quota U.E. - Stato	Quota Regione	Totale	Quota U.E. - Stato	Quota Regione	Totale	Quota U.E. - Stato	Quota Regione	SPESA PUBBLICA TOTALE
	(2)	(3)	(4) = 2+3	(5)	(6)	(7) = 5+6	(8) = 2-5	(9) = 3-6	(10) = 8+9	(5) x 2.000 (11)	(6) x 2.000 (12)	(7) x 2.000 (13) = 11+12	(8) x 1.920 (14)	(9) x 1.920 (15)	(10) x 1.920 (16) = 14+15	(17) = 11+14	(18) = 12+15	(19) = 17+18
4.1 - Ricerche agric. e instrutt. di supporto	98.588	5.847	104.435	53.451	3.129	56.580	45.137	2.718	47.855	106.902	6.258	113.160	86.663	5.219	91.882	193.565	11.477	205.042
4.2 - Sviluppo rurale	107.168	16.888	123.256	41.805	5.850	47.655	65.363	10.238	75.601	83.610	11.700	95.310	125.497	19.657	145.154	209.107	31.357	240.464
4.3 - Servizi di sviluppo e divulgazione	68.516	10.679	79.195	35.765	6.249	42.014	24.751	4.430	29.181	71.530	12.498	84.028	47.522	8.506	56.028	119.852	21.804	140.856
4.4 - Obiettivo 5.a	161.886	22.285	184.091	50.185	7.315	57.500	111.701	14.890	126.591	100.370	14.630	115.000	214.466	28.589	243.055	314.836	43.219	358.055
4.5 - Misure in corso	45.633	7.825	53.458	45.633	7.825	53.458	0,000	0,000	0,000	91.266	15.650	106.916	0	0	0	91.266	15.650	106.916
TOTALE	475.791	62.644	536.435	226.839	30.368	257.207	246.952	32.276	279.228	453.678	60.736	514.414	474.148	61.970	536.118	927.826	122.706	1.050.532

funzionario istruttore
Nicola Caruso

Il dirigente responsabile
Caracciolo

35

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999

PROSPETTO B - Piano finanziario riprogrammato, stanziamenti di bilancio e quota di cofinanziamento regionale

Tabella n. 1 - F. E. S. R.

(Milioni di Lire)

SOTTOPROGRAMMI (1)	PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO			STANZIAMENTI PARTE SPESA EFFETTUATI AL 31.12.1997					STANZIAM. NECESSARI PER COMPLET.			Quota regionale da coprire con altre fonti di finanziamento (13)	Fabbisogno di quota reg. al 31.12.1997 per l'attuazione (14) = 11-13
	Quota U.E. - Stato (2)	Quota Regione (3)	SPESA PUBBLICA TOTALE (4) = 2+3	Quota U.E. - Stato (5)	Quota di cofinanz. regionale			TOTALE SPESA (9) = 5+8	Quota U.E. - Stato (10) = 2-5	Quota Regione (11) = 3-8	Totale (12) = 10+11		
					Bilancio Regione (6)	Altre fonti di finanz. (7)	Totale (8) = 6+7						
1 - Comunicazioni	303.158	53.498	356.656	169.463	27.096	2.809	29.905	199.368	133.695	23.593	157.288	0	23.593
2 - Aiuti alle PMI	159.595	28.165	187.760	52.309	9.231	0	9.231	61.540	107.286	18.934	126.220	0	18.934
3 - Aiuti ai servizi alle PMI	51.290	9.051	60.342	6.035	1.065	0	1.065	7.100	45.255	7.986	53.242	0	7.986
4 - Sviluppo locale	47.329	8.350	55.679	255	45	0	45	300	47.074	8.305	55.379	0	8.305
5 - Zone industriali e artigianali	112.447	19.845	132.292	81.600	14.400	0	14.400	96.000	30.847	5.445	36.292	0	5.445
6 - Turismo	347.281	61.285	408.566	225.284	20.256	19.500	39.756	265.040	121.997	21.529	143.526	6.791	14.738
7 - Infrastr. di supporto alle attiv. econ.	679.738	119.956	799.694	573.616	66.003	35.223	101.226	674.842	106.122	18.730	124.852	10.095	8.635
8 - Infrastr. di formazione e sanitaria	54.128	9.552	63.680	47.600	8.400	0	8.400	56.000	6.528	1.152	7.680	1.215	-63
9 - Assistenza tecnica, pubbl. e monitor.	6.078	601	6.679	7.800	772	0	772	8.572	-1.722	-171	-1.893	0	-171
Mis. 4.2.3 - Ristr. e valor. patrim. rurale	21.347	3.767	25.114	10.200	0	1.800	1.800	12.000	11.147	1.967	13.114	324	1.643
TOTALE	1.782.390	314.071	2.096.461	1.174.162	147.268	59.332	206.600	1.380.762	608.228	107.471	715.699	18.425	89.046

Il funzionario istruttore
Andrea Cavasini

Il dirigente responsabile
Stavelli

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999

PROSPETTO B - Piano finanziario riprogrammato, stanziamenti di bilancio e quota di cofinanziamento regionale

Tabella n. 2 - F. E. A. O. G.

(Milioni di Lire)

SOTTOASSI (1)	PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO			STANZIAMENTI PARTE SPESA EFFETTUATI AL 31.12.1997				STANZIAM. NECESSARI PER COMPLET.			Quota regionale da coprire con altre fonti di finanziamento (13)	Fabbisogno di quota reg. al 31.12.1997 per l'attuazione (14) = 11-13	
	Quota U.E. - Stato (2)	Quota Regione (3)	SPESA PUBBLICA TOTALE (4) = 2+3	Quota U.E. - Stato (5)	Quota di cofinanz. regionale			TOTALE SPESA (9) = 5+8	Quota U.E. - Stato (10) = 2-5	Quota Regione (11) = 3-8			Totale (12) = 10+11
					Bilancio Regione (6)	Altre fonti di finanz. (7)	Totale (8) = 6+7						
4.1 - Ricerche agric. e infrastr. di supporto	193.565	11.477	205.042	129.659	6.258	4.200	10.458	140.117	63.906	1.019	64.925	0	1.019
4.2 - Sviluppo rurale	209.107	31.357	240.464	116.919	11.701	5.200	16.901	133.820	92.188	14.456	106.644	0	14.456
4.3 - Servizi di sviluppo e divulgazione	119.052	21.004	140.056	92.456	12.604	4.000	16.604	109.060	26.596	4.400	30.996	0	4.400
4.4 - Obiettivo 5.a	314.836	43.219	358.055	186.938	14.631	15.483	30.114	217.052	127.898	13.105	141.003	0	13.105
4.5 - Misure in corso	91.266	15.650	106.916	91.266	15.650	0	15.650	106.916	0	0	0	0	0
TOTALE	927.826	122.706	1.050.532	617.238	60.844	28.883	89.727	706.965	310.588	32.979	343.567	0	32.979

Il funzionario istruttore
Meda Carboni

Il dirigente responsabile
Quaranta

37

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999



PROSPETTO B - Piano finanziario riprogrammato, stanziamenti di bilancio e quota di cofinanziamento regionale

Tabella n. 3 - F. S. E.

(Milioni di Lire)

OBIETTIVI (1)	PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO			STANZIAMENTI PARTE SPESA EFFETTUATI AL 31.12.1997				STANZIAM. NECESSARI PER COMPLET.			Quota regionale da coprire con altre fonti di finanziamento (13)	Fabbisogno di quota reg. al 31.12.1997 per l'attuazione (14) = 11-13	
	Quota U.E. - Stato (2)	Quota Regione (3)	SPESA PUBBLICA TOTALE (4) = 2+3	Quota U.E. - Stato (5)	Quota di cofinanz. regionale			TOTALE SPESA (9) = 5+8	Quota U.E. - Stato (10) = 2-5	Quota Regione (11) = 3-8			Totale (12) = 10+11
					Bilancio Regione (6)	Altre fonti di finanz. (7)	Totale (8) = 6+7						
1 - Manuten. e allarg. base occupazionale	172.929	6.973	179.902	120.356	4.340	0	4.340	124.696	52.573	2.633	55.206	0	2.633
3 - Inser. persone alla ricerca di occup.	420.462	18.630	439.092	290.365	12.469	0	12.469	302.834	130.097	6.161	136.258	0	6.161
4 - Formazione continua per occupati	68.276	864	69.140	50.609	590	0	590	51.199	17.667	274	17.941	0	274
TOTALE	661.667	26.467	688.134	461.330	17.399	0	17.399	478.729	200.337	9.068	209.405	0	9.068

Il funzionario istruttore
Nicola Caruso

Il dirigente responsabile
U. M.

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999

PROSPETTO B - Piano finanziario riprogrammato, stanziamenti di bilancio e quota di cofinanziamento regionale

Tabella n. 4 - TOTALE P.O.P.

(Milioni di Lire)

FONDI STRUTTURALI (1)	PIANO FINANZIARIO RIPROGRAMMATO			STANZIAMENTI PARTE SPESA EFFETTUATI AL 31.12.1997				STANZIAM. NECESSARI PER COMPLET.			Quota regionale da coprire con altre fonti di finanziamento (13)	Fabbisogno di quota reg. al 31.12.1997 per l'attuazione (14) = 11-13	
	Quota U.E. - Stato (2)	Quota Regione (3)	SPESA PUBBLICA TOTALE (4) = 2+3	Quota U.E. - Stato (5)	Quota di cofinanz. regionale			TOTALE SPESA (9) = 5+8	Quota U.E. - Stato (10) = 2-5	Quota Regione (11) = 3-8			Totale (12) = 10+11
					Bilancio Regione (6)	Altre fonti di finanz. (7)	Totale (8) = 6+7						
F. E. S. R.	1.782.390	314.071	2.096.461	1.174.162	147.268	59.332	206.600	1.380.762	608.228	107.471	715.699	18.425	89.046
F. E. A. O. G.	927.826	122.706	1.050.532	617.238	60.844	28.883	89.727	706.965	310.588	32.979	343.567	0	32.979
F. S. E.	661.667	26.467	688.134	461.330	17.399	0	17.399	478.729	200.337	9.068	209.405	0	9.068
TOTALE	3.371.883	463.244	3.835.127	2.252.730	225.511	88.215	313.726	2.566.456	1.119.153	149.518	1.268.671	18.425	131.093

Il funzionario istruttore
Maria Teresa

Il dirigente responsabile
Attualt.

R E G I O N E P U G L I A

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999

PROSPETTO C - Fabbisogno finanziario per la copertura della quota di cofinanziamento regionale

TOTALE P.O.P.

(Milioni di Lire)

FABBISOGNO QUOTA REGIONALE AL 31.12.1997 (1)	R I S O R S E D E L B I L A N C I O R E G I O N A L E						FABBISOGNO QUOTA REGIONALE PER COMPLETAMENTO (8) = 1-7
	F O N D O D I C O F I N A N Z I A M E N T O			L. R. n. 1/98 ART. 3 COMMA 2 (5)	ENTRATE EX PL.M. CAP. 4111104/97 (6)	DISPONIBILITA' TOTALE (7) = 4+5+6	
	C H I U S U R A E S E R C I Z I O 1997 (2)	L. R. n. 1/98 A R T. 4 (3)	T O T A L E (4) = 2+3				
131.093	1.071	40.000	41.071	4.534	2.273	47.878	83.215

Il funzionario istruttore

Nicola Ceresa

Il dirigente responsabile

Ceresa

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999
PROSPETTO D - Iscrizioni da effettuare nel Bilancio di previsione 1998
Tabella 1 - ENTRATA

(Millioni di Lire)

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
2053436	Contributo CEE-FESR per l'attuazione del POP 1994 - 1999 Obiettivo 1. 2° triennio 1997 - 1999. Decisione UE C(95) 1073 del 22 maggio 1995. (Reg. CEE 2052/88 e 2081/93).	164.990	362.766
2053437	Contributo CEE-FEOGA per l'attuazione del POP 1994 - 1999 Obiettivo 1. 2° triennio 1997 - 1999. Decisione UE C(95) 1073 del 22 maggio 1995. (Reg. CEE 2052/88 e 2081/93).	92.893	92.893
2053466	Assegnazione statale per cofinanziamento sottoprogrammi FESR per attuazione POP 1994 - 1999. Obiettivo 1 - 2° triennio 1997 - 1999. Delib. CIPE del 13/04/1994.	115.491	0
2053467	Assegnazione statale per cofinanziamento Sottoprogrammi FEOGA per attuazione POP 1994/1999. Obiettivo 1 - 2° Triennio 1997 - 1999. Delib. CIPE del 13/04/1994.	13.285	0
T O T A L E		386.659	455.659

Il funzionario istruttore
Maria Casare

Il dirigente responsabile
Marcello

41

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999
PROSPETTO D - Iscrizioni da effettuare nel Bilancio di previsione 1998
Tabella 2 - SPESA

(Millioni di Lire)

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
0544130	Spese comunitarie e statali per l'attuazione del Sottoprogramma 1 - Comunicazioni del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	13.056	17.044
0544131 (C.N.I.)	Quota regionale per l'attuazione del Sottoprogramma 1 - Comunicazioni del POP 1994 - 1999. 2° Triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	0	0
0284131	Spese per l'attuazione del Sottoprogramma 2 - Aiuti all'artigianato del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	108.731	63.960
0284141 (C.N.I.)	Spesa per l'attuazione del Sottoprogramma 3 - Aiuti ai servizi alle imprese. POP 1994 - 1999. 2° Triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	11.412	6.713
0384090	Spese comunitarie e statali per l'attuazione del Sottoprogramma 6 - Turismo del POP 1994 - 1999. 2° Triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	61.118	100.952
0384091 (C.N.I.)	Quota regionale per l'attuazione del Sottoprogramma 6 - Turismo del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	0	0
0684210	Spese comunitarie e statali per l'attuazione del Sottoprogramma 7 - Infrastrutture di supporto alle attività economiche del POP 1994 - 1999. 2° Triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	72.343	159.967
0684211 (C.N.I.)	Quota regionale per l'attuazione del Sottoprogramma 7 - Infrastrutture di supporto alle attività economiche del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	0	0
0734021 (C.N.I.)	Spese per l'attuazione del Sottoprogramma 8 - Infrastrutture di formazione e sanitarie del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	6.885	4.050
0384095	Spese comunitarie e statali per l'attuazione della Sottomisura 4.2.3 - Ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio rurale del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	6.936	10.080
0384096 (C.N.I.)	Quota regionale per l'attuazione della Sottomisura 4.2.3 - Ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio rurale del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FESR	0	0
0184246	Spese comunitarie e statali per l'attuazione del Sottoprogramma FEOGA. Sottoasse 4.1 del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FEOGA	66.681	63.923
0184247 (C.N.I.)	Quota regionale per l'attuazione del Sottoprogramma FEOGA. Sottoasse 4.1 del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997-1999. Obiettivo 1 - FEOGA	0	0
0184256	Spese comunitarie e statali per l'attuazione del Sottoprogramma FEOGA. Sottoasse 4.2 del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1. FEOGA	21.596	15.452
0184257 (C.N.I.)	Quota regionale per l'attuazione del Sottoprogramma FEOGA. Sottoasse 4.2 del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FEOGA	0	0
0184271	Spese comunitarie e statali per l'attuazione del Sottoprogramma FEOGA. Sottoasse 4.4 del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1. FEOGA	17.901	13.518
0184272 (C.N.I.)	Quota regionale per l'attuazione del Sottoprogramma FEOGA. Sottoasse 4.4 del POP 1994 - 1999. 2° triennio 1997 - 1999. Obiettivo 1 - FEOGA	0	0
T O T A L E		386.659	455.659

Il funzionario istruttore

Michele Gubben

Il dirigente responsabile

Antonio...

42

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994 - 1999
PROSPETTO E - Corrispondenza tra capitoli di entrata e di spesa

(Milioni di Lire)

CAPITOLI DI ENTRATA	COMPETENZA	CAPITOLI DI SPESA	COMPETENZA
2053436	164.990	0544130	7.680
		0284131	63.960
		0284141	6.713
		0384090	35.952
		0684210	42.555
		0734021	4.050
		0384095	4.080
Totale	164.990	Totale	164.990
2053437	92.893	0184246	63.923
		0184256	15.452
		0184271	13.518
Totale	92.893	Totale	92.893
2053466	115.491	0544130	5.376
		0284131	44.771
		0284141	4.699
		0384090	25.166
		0684210	29.788
		0734021	2.835
		0384095	2.856
Totale	115.491	Totale	115.491
2053467	13.285	0184246	2.758
		0184256	6.144
		0184271	4.383
Totale	13.285	Totale	13.285
TOTALE ENTRATA	386.659	TOTALE SPESA	386.659

Il funzionario istruttore

Nicola Casare

Il dirigente responsabile

ell. ell.



REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

43

D.D.L.

"BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998
E BILANCIO PLURIENNALE 1998-2000"



Relatore: Dott. Rocco PALESE

Adunanza di Giunta Regionale del 10 MAR. 1998



REGIONE PUGLIA

44

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

Titolo I

NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire in termini di competenza ed in lire in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1998.

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire in termini di competenza ed in lire in termini di cassa.
2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1997 del mutuo a completamento del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1992 determinato in £.1.203.303.535.957 è iscritta la somma di lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1998.
3. Al finanziamento della somma di cui al precedente secondo comma si provvede, per l'esercizio finanziario 1998, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68 e secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 14 della presente legge.





REGIONE PUGLIA

45

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2.

Art. 4


(Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio)

1. In considerazione della recente introduzione del nuovo programma informatico di contabilità e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settori di intervento, la Ragineria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione dell'amministrazione regionale.

Art. 5

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.





REGIONE PUGLIA

46

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 6

(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 3.031.393.962, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8


(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 1.100.000.000, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di contabilità regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 267.448.825.966 è iscritto al cap.1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della legge di contabilità regionale 17 del 1977.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 del predetto art.41 della legge regionale di contabilità.





REGIONE PUGLIA

(7)

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 10

(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell'anno 1998, è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale.
2. L'allegato n. 3 della presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell'anno 1998.

Art. 11


(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 16.000.000.000, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge di contabilità n.17 del 1977.

Art. 12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta Regionale)

1. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto le iscrizioni di cui all'art.43, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1998.





REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

48

ART 13


(Iscrizione delle economie da riscrivere tra i
residui di stanziamento)

1. A seguito della avvenuta iscrizione - in esecuzione dell'art.9, comma 16, della L.R. 22/97 - sui pertinenti capitoli di bilancio dei residui di stanziamento delle economie a destinazione vincolata provenienti dagli esercizi pregressi già confluite e conservate, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/97, nell'apposito fondo delle economie da riscrivere di cui al soppresso capitolo 1110049 della spesa, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entità delle relative poste di spesa qualora ciò risulti necessario in dipendenza di successive rideterminazioni ricognitive originate da minori o maggiori accertamenti di entrata correlata.

Art. 14

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'art. 6 e seguenti della legge regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1998 - 2000 nel testo allegato alla presente legge.





REGIONE PUGLIA

48

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -


Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Art. 15

(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo
di amministrazione)

1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31.12.1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del decreto legge n.8 del 1993 convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n.68, è autorizzato a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di 403 miliardi.
2. Le necessità finanziarie occorrenti per il ripiano di cui al precedente comma saranno determinate tenuto conto del residuo disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 1995 di cui alla L.R. 23/97 pari a £. 131.830.016.906, nonché dei residui passivi perenti riferibili ad obbligazioni sorte anteriormente alla predetta data del 31.12.92 in relazione ai quali sono intervenuti provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria con conseguente necessità di procedere alla regolarizzazione delle relative carte contabili presso il Tesoriere, con inclusione di eventuali oneri per interessi moratori, svalutazione e spese legali.
3. Il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1999-2000, al capitolo 1122020 della spesa annua del servizio di ammortamento di 45 miliardi, comprensiva degli interessi di preammortamento, per il 1999 e di £. 40 miliardi per l'anno 2000.
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.





REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -


50

6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
7. Gli oneri di cui al comma 6 troveranno copertura, così come previsto dall'art.42, comma 6, del D. Leg.vo 446/97, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del Tesoro dal Presidente della Regione.
8. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 56, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 17 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti
verso gli Istituti di credito)

1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a £. 225 miliardi al fine di considerare il previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1997 per un ammontare di lire 90 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di £. 235 miliardi per l'anno 1999 e di £. 245 miliardi per l'anno 2000.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.






REGIONE PUGLIA

SI

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

4. Gli oneri di cui al terzo comma troveranno copertura, così come previsto dall'art. 42, comma 6, del D. Leg.vo n. 446/97, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 6, della medesima Legge 549/95.
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'art.3, comma 12, della L. 549/95, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui al sopracitato art. 42, comma 2, del D. Leg.vo 446/97.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 36, comma 3, della legge di contabilità regionale n.17 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.





REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

52

Art. 17


(Ricontrattazione tassi di interesse)

1. In relazione alle operazioni di rimodulazione e ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già sottoscritta di cui al precedente articolo 16, da definire con gli Istituti di credito interessati, in attuazione dell'art. 17 della L.R. 16/97, si provvederà ad apportare, con apposita successiva legge di variazione al presente bilancio, le conseguenti modificazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.
- 2 La Giunta Regionale è impegnata a destinare le eventuali economie provenienti dalle operazioni di rimodulazione di cui al precedente comma, prioritariamente all'incremento del cap.1110050 concernente il fondo di cofinanziamento dei programmi comunitari di cui all'art. 32 della L.R. n. 6/96 ed al successivo art. 27 della presente legge.

ART.18

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 1998 le somme rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota di interessi, lire 1,5 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 1 miliardo quali spese procedurali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.





REGIONE PUGLIA

53

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

Titolo III

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO

Art. 19


(Disposizioni in materia di gestione
liquidatoria ex ERSAP)

1. Al fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui all'art.2, comma 3, della L.R. 18/97, relative alle partite debitorie derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, dalle rate di ammortamento su mutui contratti dall'ERSAP, dalle garanzie fidejussorie concesse a cooperative e società miste qualora riconoscibili, da debiti diversi e vari connessi ad obbligazioni giuridiche vincolanti, si provvede ad iscrivere in bilancio al capitolo 0004942 la somma di £. 10 miliardi.
2. Per il perseguimento delle predette finalità ed al fine di consentire la definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla gestione liquidatoria ex-ERSAP, potranno essere utilizzate altresì le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 111030, 111040, 111064 e 111075, nonché dalle economie di bilancio provenienti dall'esercizio 1997 sul capitolo 0004940 "Spese di funzionamento connesse alle attività di sviluppo agricolo ed al soppresso ERSAP (LL.RR. 11/88 e 18/97)".

Art. 20

(Attività formative aziendali.
Oneri progressi)

1. In considerazione delle disponibilità finanziarie comunitarie e statali realizzate sugli appositi capitoli di bilancio degli esercizi 1994, 1995 e 1996 connesse alle attività formative svolte dalle aziende di cui alla L.R. 11/97, così come modificata dalla L.R. 12/97, nei medesimi anni, ed al fine di consentirne l'utilizzo per far fronte alle relative obbligazioni insorte, viene prevista la necessaria quota di cofinanziamento regionale mediante l'iscrizione al cap.0961013 del Bilancio 1998 della somma di £. 42.000.000.





REGIONE PUGLIA


54

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 21

(Progetto di revisione organica della legge di contabilità regionale)

1. Ai fini della revisione organica della legge di contabilità regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, viene costituito un apposito gruppo ristretto misto di studio di dirigenti regionali ed esperti esterni all'uopo designati dalla Giunta regionale, con il compito di elaborare, entro sei mesi dall'avvio dei lavori, uno schema di proposta da sottoporre all'esame ed approvazione della prima Commissione Bilancio.
2. L'attività di approfondimento e di studio dovrà, in particolare, uniformarsi, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla L.R. 7/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) ristrutturare il bilancio per unità previsionale di base;
 - b) rendere più razionali significative e trasparenti le scelte del Governo e del Consiglio regionali sulla acquisizione delle entrate e sulle ripartizioni delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;
 - c) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa ed alla disciplina del procedimento, a tal fine dovranno analiticamente riconsiderarsi gli oggetti dei capitoli di spesa, secondo il contenuto economico, riorganizzando, ove necessario, la normativa che fa da supporto all'autorizzazione di bilancio, anche attraverso l'abrogazione di norme desuete o assorbite;
 - d) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale e dei relativi procedimenti;
 - e) introdurre ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità analitica per centri di costo;






VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

- f) apportare ogni necessaria modifica alle norme di cui al titolo XI della L.R. 17/77 disciplinati i funzionari delegati anche al fine di meglio corrispondere ai principi di trasparenza, responsabilità e funzionalità della relativa gestione.
3. In funzione degli obiettivi di cui al comma 1, lo schema di proposta ivi previsto, dovrà contenere la ristrutturazione del rendiconto generale della Regione prevedendo la suddivisione in capitoli delle unità previsionali, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze, di entrata e di spesa, evidenziando le entrate realizzate e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione regionale e di bilancio, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli obiettivi delle principali leggi di spesa, nonché introducendo, per il conto del patrimonio, un livello di classificazione che fornisca l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica.
4. Lo schema di proposta di cui al presente articolo, presentato da parte del gruppo di studio a conclusione dei propri lavori, sarà esaminato dalla prima Commissione consiliare Bilancio per la definitiva stesura e la conseguente approvazione da parte del Consiglio regionale.

Art. 22

(Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Levante)

1. La Regione, riconosciuto il ruolo svolto dall'Ente autonomo <<Fiera del Levante>> di promozione e valorizzazione delle iniziative inerenti i settori di attività di interesse regionale, concorre al finanziamento degli interventi, programmati da detto Ente, di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente alle attività fieristiche.
2. Il contributo straordinario a destinazione vincolata è concesso dalla Giunta regionale, sulla base di un programma di interventi, corredato di progettazioni esecutive approvate dai competenti organi o munite della avvenuta richiesta delle autorizzazioni, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale.






REGIONE PUGLIA

56

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

3. Con la stessa deliberazione di Giunta regionale sarà anche disposta l'erogazione di un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, da liquidare subordinatamente alla comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori.
4. L'erogazione a saldo del contributo verrà disposta a completamento degli interventi e a presentazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.
5. Ai fini che precedono viene stanziata la somma di £.2.000.000.000 sul capitolo 0352040 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998.





REGIONE PUGLIA

57

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE

Art. 23


(Conservazione e valorizzazione
beni immobili)

1. Con riferimento agli interventi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico-architettonico ed archeologico, nonché di edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale di cui alla L.R. 37/79, saranno presi in considerazione in via prioritaria e nei limiti degli stanziamenti previsti sul capitolo 821010 del bilancio regionale, i progetti per la cui realizzazione gli Enti locali e/o gli Enti proprietari saranno in grado di garantire la copertura finanziaria di almeno il 15% del costo totale del progetto stesso.

Art. 24

(Fusione tra le II.PP.A.B.)

1. Al fine di favorire la fusione tra le II.PP.A.B., viene riconosciuta, con decreto del Presidente della Regione, su istanza di parte e sulla base di specifico programma, per ogni ambito sanitario, una IPAB capofila chiamata a realizzare, attraverso l'assorbimento di altre Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, una rete di servizi alla persona, articolata sul territorio e diversificata in attività socio-assistenziali di carattere domiciliare e residenziale.
2. Alle IPAB riconosciute capofila viene riservato il 50% delle risorse finanziarie di cui al capitolo 784018 da erogare sulla base delle modalità fissate dall'art. 42 della L.R. n. 6/96. Il termine di cui all'art. 42, comma 5° della L.R. 6/96 è prorogato al 31/12/98.





REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

58

Art. 25

(Osservatorio Europeo Interregionale delle
migrazioni mediterranee)

1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla costituzione, d'intesa con il Consiglio di Europa, dell'osservatorio Europeo Interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del bilancio di previsione per il 1988 la somma di £. 100 milioni.

Art. 26


(L.R. n. 8/83 e n. 17/84 - Revoca dei contributi)

1. I contributi assentiti, ai sensi delle LL.RR. n. 8/83 art. 22 e n. 17/84 artt. 14 e 15, in favore delle Amministrazioni locali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo, nei modi previsti, sono revocati.
2. Ai fini del recupero delle somme anticipate alle Amministrazioni ai sensi delle sopracitate leggi, si provvederà in via compensativa in sede di erogazione delle future risorse regionali da accreditare in favore delle medesime.

Art. 27

(Piano regionale di sviluppo)

1. Per la redazione del Piano Regionale di Sviluppo previsto dalla L.R. 4 marzo 1975, n.24, così come modificato ed integrato dalla L.R. 25 luglio 1979, n.44, è istituito il capitolo 1083020 con una dotazione finanziaria pari a £.500.000.000.
2. La Giunta Regionale si avvale, a tal fine, anche del comitato tecnico scientifico così come previsto dalla sopra citata norma.
3. Per l'espletamento delle suddette attività di pianificazione non si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell'art.2 della L.R. 12 agosto 1981, n.45.





REGIONE PUGLIA

59

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 28


(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)

1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari, di cui al capitolo 1110050 istituito con l'art. 32 della L.R. n.6/96 incrementato della somma di £. 50.000.000.000, è gestito ed alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo articolo 32 all'uso utilizzando, altresì, i residui di stanziamento rivenienti dagli esercizi precedenti accertati su detto capitolo.
2. Le relative risorse vengono prioritariamente utilizzate per il cofinanziamento delle spese relative all'attuazione, in tutto o in parte, del piano finanziario 2° triennio relativo alle misure facenti capo al FESR e FEOGA per le quali è possibile l'attivazione immediata delle risorse medesime.

Art. 29

(Azioni promozionali)

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ammessa, a favore delle Associazioni dei produttori olivicoli riconosciute, per la realizzazione di campagne promozionali sull'olio extra vergine d'oliva pugliese.
2. La Presidenza della Giunta Regionale, d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura e Turismo predispone un programma finalizzato all'attività di cui al primo comma e procede all'istruttoria delle iniziative proposte per verificare la coerenza con il programma medesimo e l'ammissibilità delle iniziative.
3. La spesa relativa alla realizzazione delle azioni promozionali per l'anno 1998 farà carico al capitolo 1275 per l'importo massimo di £.500.000.000.





REGIONE PUGLIA

60

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 30


(Assistenza ex - O.N.M.I. ai minori)

1. Lo stanziamento previsto dal capitolo 0781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex O.N.M.I ai minori illegittimamente riconosciuti dalla sola madre di cui all'art.3 R.D.L. 798/27 richiesto dalle Amministrazioni Provinciali per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi alle Amministrazioni Provinciali richiedenti ad avvenuta presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.

Art. 31

(Progetti di assistenza integrata)

1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti non finanziati con i precedenti programmi di intervento.
2. L'eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
3. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso ai contributi.





REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

61

Art. 32

(Disposizioni per il Settore dei Trasporti)

1. I contributi di esercizio calcolati secondo i criteri di cui alla legge regionale 19 marzo 1982 n. 13, ove di importo complessivo eccedente lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo di spesa, devono essere ricalcolati proporzionalmente a detto stanziamento.
2. Il termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dall'art. 11 della L.R. 18 dicembre 1996 n. 27, è differito al 30 aprile 1997, data entro la quale risultano effettivamente cessate tutte le gestioni in affidamento precario con contestuale concessione a terzi degli esercizi dei relativi autoservizi.
3. Le partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di autoservizi interurbani, da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione dell'art.3 della L.R. n. 37/95, comprendono tutte le obbligazioni facenti capo alle stesse aziende affidatarie per rapporti negoziali connessi agli esercizi degli autoservizi interurbani ed antecedenti alla data di cessazione, anche se accertate successivamente. Sono da considerare partite debitorie da sistemare dalla Giunta regionale anche quelle derivanti da provvedimenti esecutivi emanati dall'autorità giudiziaria e riferentisi ai rapporti giuridici insorti nell'esercizio degli autoservizi interurbani prima della data di cessazione di dette aziende affidatarie. I contenziosi ancora pendenti possono essere definiti dalla Giunta regionale in via transattiva secondo condizioni e modalità da stabilire dalla medesima Giunta, sentito il Settore Legale e Contenzioso della Regione, nel limite di spesa di £. 2 miliardi.
4. E' autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 19 novembre 1997 n. 422, con imputazione al capitolo n. 0552026.
5. Alla spesa derivante dall'attuazione dei precedenti commi 3° e 4 si provvede con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn.0552010, 0004950 e 0553022 del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.





REGIONE PUGLIA

62

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

6. Il capitale sociale della Società regionale trasporti - SRT S.p.A. è fissato, in sede di costituzione, in £. 300 milioni ed è interamente sottoscritto dalla Regione con onere a carico del capitolo n. 0552009 del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.
7. Sono abrogati l'art. 3 della L.R. n.13 del 5 agosto 1993, l'art. 3 della L.R. n.11 del 3 aprile 1995, l'art.3 della L.R. 3 aprile 1995 n. 9 ed il secondo comma dell'art.3 della L.R. 31 ottobre 1995 n.37.

Art. 33

(Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati)

1. Nelle more della concreta attuazione della L.R. 18.3.1997, n.10, con particolare riferimento al programma annuale di intervento di cui all'art. 18, la validità del piano triennale di riparto finanziario di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 9.6.87, n.16 è prorogata di un ulteriore anno.
Resta confermato il principio della proroga delle convenzioni in atto, presso le AUSL, con il personale addetto al servizio di integrazione scolastica handicappati.





REGIONE PUGLIA

63

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

Titolo v

CONTABILITA' REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE

Art. 34

(Modifiche ed integrazioni L.R. n. 5/98)

1. All'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1998 n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"2. La corresponsione delle predette indennità e rimborsi spese cessa:
 - alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l'Ufficio di Presidenza;
 - con il cessare della permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale;
 - alla data della proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.
3. Nel caso di proclamazioni aventi date diverse, si considera come scadenza per i Consiglieri di cui all'alinea precedente, la data di proclamazione prima in ordine cronologico".
2. La lettera d) dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1998, n.5, è così sostituito:
"d) 80/100 ai Segretari del Consiglio regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il Piano e del Comitato di Protezione Civile".
3. All'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
"3. La diaria non è corrisposta anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla L.R. n. 25/94".
4. All'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1998 n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per l'intero periodo di impedimento."
"7. Il rimborso delle spese di trasporto non è corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla L.R. n. 25/94."






REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

64

5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998 n.5, è abrogato.
6. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998 n.5, è così modificato:
 - "1. I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione possono effettuare versamenti volontari, in un'unica soluzione, sino alla concorrenza del decimo anno".





REGIONE PUGLIA

65

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 35

(Modifica alla Legge regionale 21 novembre 1996, n.25
"rimborso delle spese sostenute per interventi
di trapianto)

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge 21.11.96, n.25 è sostituito dal seguente:

"Le spese di vitto e di alloggio autorizzate e debitamente documentate sono rimborsate, fino ad un importo non superiore a £.180.000 giornaliera; per i soggiorni superiori a dieci giorni la tariffa predetta è ridotta a £.120.000. Sui predetti rimborsi possono essere erogate anticipazioni nel limite del 50% della spesa presentata.
2. Al comma 1 dell'art. 2 le parole " Il Comune di residenza dell'assistito rimborsa" sono sostituite dalle seguenti:
"L'Azienda Unità Sanitaria locale di residenza dell'assistito rimborsa altresì".
3. Il comma 2 dell'art.2 è sostituito dal seguente:
"Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati dall'art. 1 e delle disponibilità finanziarie all'uopo destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a 100 milioni annue".
4. All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
"La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, fissa le somme annuali entro le quali le Aziende Unità Sanitarie locali devono contenere i rimborsi previsti al presente articolo, in relazione allo stanziamento di bilancio ed alla popolazione residente, ed assegna le somme occorrenti sulla base di richieste semestrali con le quali le Aziende Unità Sanitarie locali attestano l'ammontare dei rimborsi liquidati; le somme non utilizzate sono attribuite alle Aziende Unità Sanitarie locali che documentano maggiore necessità".
5. L'art. 3 è sostituito dal seguente articolo:
"Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge le Aziende Unità Sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato; per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 2 della presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1998 è istituito il capitolo 0784011 con la dotazione di £. 300 milioni".





REGIONE PUGLIA

66

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

Art. 36

(Misure attuative del Decreto Legislativo n.29/93)

1. In via provvisoria e sino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione previsti dalla L.R. 4.2.1997, n.7, in attuazione dei principi di separazione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo dall'attività di gestione amministrativa, restano attribuiti alla competenza della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
 - b) atti generali di indirizzi, di direttiva, di programmazione economica-finanziaria e di pianificazione territoriale;
 - c) contratti collettivi decentrati di cui all'art.45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;
 - d) piante organiche e relative variazioni, incarichi dirigenziali e di direzione;
 - e) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - f) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari;
 - g) appalti e concessioni che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;
 - h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;
 - i) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;
 - l) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica europea;
 - m) atti in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;
 - n) ricorsi alla Corte Costituzionale;
 - o) nomine e designazioni di rappresentanti della Regione o di amministratori pubblici rimessi alla competenza della Giunta regionale;
 - p) controllo sugli organi ed atti relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi;
 - q) annullamento degli atti dei dirigenti di cui al successivo comma;
 - r) ogni altro atto di alta amministrazione e di controllo demandato dalla legge alla competenza della Giunta regionale.






REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

67

2. E' attribuita alla competenza dei dirigenti incaricati della direzione dei settori previsti dalla L.R. 24.3.1974, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni e di quelle strutture individuate con il 6° comma dell'art.7 della L.R. 4.2.97, n.7, nonchè con il 1° comma dell'art. 3 della L.R. 20.2.95, n.3, l'adozione del provvedimento finale relativo ai procedimenti amministrativi non compresi nell'elenco di cui al precedente comma.
3. Per i provvedimenti di cui innanzi i connessi adempimenti contabili sono disposti dai medesimi dirigenti dei settori, intendendosi sostituite, in tali fattispecie, le parole "Giunta regionale", previste dalle norme di contabilità regionale, con quelle, rispettivamente, di "dirigente di settore", di "Capo di Gabinetto" e di "Coordinatore dell'Area delle politiche comunitarie".
4. I dirigenti incaricati della direzione di uffici o di strutture quali articolazioni funzionali dipendenti dai settori di cui al presente articolo, nell'ambito delle competenze per materia loro attribuite sono responsabili, e ne attestano la regolarità amministrativa tecnica e contabile, di procedimenti amministrativi relativi e delle proposte di provvedimenti da adottarsi, nel rispetto della L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni, dai dirigenti preposti alla direzione dei settori ai sensi del presente articolo.
5. I provvedimenti monocratici dei dirigenti sono redatti in duplice originale. Uno degli originali è trasmesso al Settore Segreteria della Giunta regionale, che ne cura la raccolta. Gli stessi atti sono resi pubblici mediante inserimento in apposito Albo da istituirsi presso i rispettivi settori. L'avvenuta pubblicazione comunque non esonera dall'obbligo della notifica ai soggetti interessati.
6. L'attività di gestione dei dirigenti di settore di cui al presente articolo è sottoposta alla verifica da parte di un Nucleo di valutazione cui compete accertare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti da disposizioni normative e dalle direttive della Giunta regionale, nonchè l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e tempestività dei provvedimenti adottati.





REGIONE PUGLIA

68


VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

7. Il nucleo di valutazione è composto da tre esperti in materia di controllo di gestione designati dalla Giunta regionale che ne indica il presidente e la durata in carica, che, comunque, non può essere superiore alla validità temporale della presente norma. Ai componenti del Nucleo di valutazione compete una indennità lorda omnicomprensiva pari ad un quarto di quella di funzione prevista per i consiglieri regionali dall'art. 2 primo comma lettera g) della L.R. 28.1.1998, n. 5. Al Presidente del Nucleo di valutazione è corrisposta una maggiorazione del venti per cento.
8. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture regionali e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di direzione politica. Per l'espletamento dei compiti istituzionali del Nucleo di valutazione viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un apposito contingente di personale che dipende funzionalmente dal predetto Nucleo.
9. Il Segretario della Giunta trasmette tempestivamente al Nucleo di valutazione copia sia degli atti adottati dalla Giunta regionale sia di quelli adottati dai dirigenti, di cui ne cura la raccolta.
10. Qualora dall'attività di verifica sugli atti dei dirigenti emergano anomalie sul corretto adempimento alle prescrizioni normative ed alle direttive emanate dagli organi di direzione politica, nonché circa l'efficacia, la economicità, la tempestività, l'imparzialità e la trasparenza dei provvedimenti stessi, il Nucleo di valutazione ne fa segnalazione al Presidente della Giunta regionale che attiva i procedimenti ritenuti necessari, anche di carattere disciplinare, nonché quelli per la rimozione degli stessi da parte della Giunta regionale.
11. Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai settori regionali, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto.

Art. 37

(Modifica alla Legge Regionale 4.2.1997, n.7)

1. E' abrogato il secondo comma dell'art. 33 della L.R. 4.2.1997, n. 7.





REGIONE PUGLIA

69

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

Titolo VI

PROMOZIONE DEGLI SCAMBI SOCIO - CULTURALI GIOVANILI

Art. 38


(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi statutari ed in conformità con le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 20 luglio 1977, n. 616, nell'ambito degli atti di indirizzo emanati ai sensi dell'art. 3 della Legge 22 luglio 1975 n. 382 e del D.P.C.M. 11 marzo 1980 e successive modifiche, d'intesa con i competenti Organi dello Stato ed in collaborazione con gli Enti Locali, favorisce gli scambi socio-culturali giovanili tra le diverse regioni italiane e con l'estero, ponendo in essere attività di promozione, informazione e collaborazione. Tali attività sono volte a favorire il processo di integrazione regionale, europea ed internazionale, la conoscenza multiculturale e la cooperazione tra i giovani a fini solidaristici per il pieno sviluppo socio-culturale dei giovani pugliesi.

Art. 39

(Attività)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:
 - incentiva la realizzazione di progetti di scambi socio-culturali a livello interregionale;
 - incentiva la realizzazione di progetti di scambi socio-culturali a livello europeo ed internazionale sulla base dei programmi comunitari;
 - incentiva la realizzazione di progetti di scambi socio-culturali a livello internazionale sulla base del "Protocollo d'Intesa" sottoscritti dal Ministero degli Affari Esteri;





REGIONE PUGLIA

70

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - ASSESSORATO BILANCIO -

- promuove attività di informazione sugli scambi e sulle iniziative afferenti le politiche giovanili anche attraverso la realizzazione di seminari, convegni, studi pubblicazioni ed incontri;
 - avvia iniziative volte a ricercare la collaborazione degli Organi Statali ed Internazionali con gli Enti Locali e con gli Organismi ed Associazioni operanti nell'ambito degli scambi socio-culturali giovanili.
2. La Regione sostiene finanziariamente le attività di cui alla presente legge anche con il contributo della Unione Europea, degli Enti Locali, degli Enti pubblici e dei privati.

Art. 40


(Procedure)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le procedure propedeutiche alla formulazione del programma di interventi finalizzato al conseguimento delle attività riportate nel precedente art. 2; successivamente, entro il mese di dicembre, la Giunta regionale con proprio atto approva il programma di interventi degli scambi socio-culturali giovanili, prevedendo, altresì, i correlati finanziamenti.

Art. 41

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla relativa spesa per £. 100.000.000 si farà fronte con lo stanziamento di cui all'apposito capitolo 1353 del bilancio di previsione 1998.






REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- ASSESSORATO BILANCIO -

71

DICHIARAZIONE DI URGENZA

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della




PARTE I[^] - ENTRATE

INDICE ANALITICO DELLA CODIFICA REGIONALE



TITOLO	CATEGORIA		TITOLO	CATEGORIA	
0	0	<i>Capitoli fuori bilancio</i>	3	8	<i>Utili di enti ed aziende regionali</i>
1		TRIBUTI PROPRI QUOTE ERARIALI	4		ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI E RIMBORSO CREDITI
1	1	<i>Tributi propri</i>	4	9	<i>Alienazione di beni patrimoniali</i>
1	2	<i>Compartecipazione a tributi erariali</i>	4	10	<i>Trasferimento di capitali</i>
2		CONTRIBUTI E ASSEGNAZIONI DELLO STATO	4	11	<i>Rimborso di crediti e recuperi</i>
2	3	<i>Assegnazioni statali connesse a programmi di sviluppo</i>	5		MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
2	4	<i>Assegnazioni statali per l'esercizio delle funzioni delegate</i>	5	12	<i>Mutui</i>
2	5	<i>Altri contributi ed assegnazioni statali</i>	5	13	<i>Obbligazioni</i>
3		RENDITE PATRIMONIALI, UTILI, INTROITI E RECUPERI VARI	5	14	<i>Anticipazioni di cassa</i>
3	6	<i>Proventi servizi pubblici regionali</i>	6		CONTABILITA' SPECIALI
3	7	<i>Proventi del demanio e del patrimonio</i>	6	1	<i>Partite di giro</i>

PARTE II[^] - USCITE
INDICE ANALITICO DELLA CODIFICA REGIONALE



Ambito	Area	Settore		Ambito	Area	Settore	
0		0	Capitoli fuori bilancio	2	4	3	Commercio
1			ORGANI ISTITUZIONALI	2	5	1	Turismo
1	1	1	Consiglio Regionale	2	5	2	Cultura
1	2	1	Giunta Regionale e Presidente	2	5	3	Musei
1	2	2	Legale	2	5	4	Sport
1	2	3	Protezione Civile	2	6	1	Edilizia Residenziale
2			ASSESSORATI	2	6	2	Urbanistica
2	1	1	Affari Generali - Personale	2	7	1	Lavori Pubblici
2	1	2	Servizi Generali - Provveditorato	2	7	2	Tutela Suolo-Risorse Naturali
2	1	3	Demanio e Patrimonio	2	8	1	Trasporti
2	2	1	Finanze e Tributi	2	9	1	Ambiente
2	2	2	Bilancio e Ragioneria	2	9	2	Smaltimento Rifiuti
2	2	3	Ragioneria - Rate di Ammortamento	2	10	1	Sanità
2	3	1	Foreste	2	10	2	Servizi Sociali
2	3	2	Caccia e Pesca	2	11	1	Pubblica Istruzione
2	3	3	Agricoltura	2	11	2	Lavoro-Cooperazione-Emigrazione
2	3	4	Gestione ex-ERSAP	2	11	3	Formazione Professionale
2	4	1	Artigianato	2	12	1	Erti Locali-Programmazione
2	4	2	Industria - Energia	2	13	1	Programmi Comunitari
				6			CONTABILITA' SPECIALI-PARTITE DI GIRO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE BILANCIO 1998

ENTRATA

TITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
	Presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio		734.968
1	Entrate derivanti da tributi propri della Regione, del gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	3.356.952	3.764.619
2	Entrate derivanti da contributi ed assegni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del Bilancio Statale	5.868.309	13.850.767
3	Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali	95.504	129.525
4	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali da trasferimenti di capitale e rimborso crediti	14.160	14.160
5	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	406.600	1.101.833

TOTALI	9.741.525	19.595.872
---------------	------------------	-------------------

6	Contabilità speciali	30.464.530	32.571.055
----------	----------------------	------------	------------

TOTALI GENERALI	40.206.055	52.166.927
------------------------	-------------------	-------------------

SPESA

(In milioni di Lire)

PARTI	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
	Disavanzo di amministrazione (3 ^a Tranche)	403.000	
I	Organi istituzionali	52.687	72.871
II	Spese per interventi settoriali	9.285.838	17.818.971

TOTALI	9.741.525	17.891.843
---------------	------------------	-------------------

IV	Contabilità speciali	30.464.530	34.275.084
-----------	----------------------	------------	------------

TOTALI GENERALI	40.206.055	52.166.927
------------------------	-------------------	-------------------




ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

ALLEGATO N. 2

N.
CAPITOLO

DESCRIZIONE

- 1020 SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI STESSI. L.R. N. 4/72, N. 27/74, 23/75, 15/76, 22/77, 33/78 E 50/78. E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1060 SPESE VARIE D'UFFICIO. LEGGE 6.12.1973, N. 853.
- 1080 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE. LEGGE 6/12/73 N. 853. S.O.
- 1100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - L.R. N. 11 DEL 5/9/72; N. 26 DEL 17/8/74; L.R. N. 45 DEL 28/5/75 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1200 ASSEGNI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REG. LE. L.R. N. 4 DEL 25/2/72; N. 14 DEL 14/1/72; N. 27 DEL 17/8/74; N. 23 DEL 14/4/75; N. 15 DEL 23/6/76, N. 50 DEL 7/8/79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1220 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI PER L'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. L.R. 7.8.1979, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1278 SPESE PER AVVISI DI GARA, INFORMAZIONE AI CITTADINI, PUBBLICITA' E CONCORSI.
- 1280 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL BOLLETTINO UFFICIALE.
- 1300 SPESE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PENALI ED ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE.
- 1312 SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI
- 1315 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA INTERESSI
- 1316 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI QUOTA RIVALUTAZIONE
- 1317 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI
- 1360 SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. - L.R. 12.8.1981, N. 45.
- 1720 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI. QUOTA PARTE.
- 2020 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DI SPESE AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - LLRR N. 29/74 E N. 27/75. N. 15/78 ART. 11. L.R. N. 68/80
- 2040 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E SUE DIRAMAZIONI: LLRR. 12/72 - 5/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- 3020 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, (L.R. 18/74 ED ONERI RIVENIENTI DALL'APPLICAZIONE ART. 4 DELLA L.R. 23/74, L.R. 16/80, L.R. 22/81 E L.R. 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. SPESE PER INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE
- 3021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DELLA L.R. 21/94
- 3022 SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI. S.O.
- 3023 FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - ART. 31 LETT. A), B), C), D), E) DEL CCNL. 1994 - 1997



ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

ALLEGATO N. 2

**N.
CAPITOLO**

DESCRIZIONE

- 3031 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE. S.O.
- 3035 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI.S.O.
- 3048 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI ART. 28 L.R. 26/84
- 3060 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI - LL.RR.18 E 23/74 , 42 DEL 17/7/79-L.R.N. 16/80,22/81 E 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
- 3070 INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE - 1990 L.R. 15.5.1980, N.44, E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. - ONERI PREGRESSI -
- 3110 EQUO INDENNIZZO D.P.R.315/57 N.686 - ART.51 L.R. 13/88 ART. 55
- 3130 ONERI PER PATROCINIO LEGALE
- 3170 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART.78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413)
- 3180 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.
- 3280 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO, DI BUONUSCITA, DI ANZIANITA' ED ALTRE ANALOGHE AL PERSONALE REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI.(L.R. 13/12/83 N.22).
- 3300 RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI.(PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEGEN142/90) ANNO CORRENTE
- 3320 RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI - ANNI REGRESSI-
- 3380 SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE.
- 3400 FITTO DI LOCALI.
- 3405 FITTO LOCALI-CONTENZIOSO PREGRESSO
- 3420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN LOCAZIONE
- 3430 INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISTRUTTURAZIONE,AMPLIAMENTO,MANUTENZIONE,NONCHE' ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI.
- 3440 SPESE CONDOMINIALI E DI PULIZIA, ACQUA, LUCE ECC. PER I LOCALI ADIBITI A UFFICI REGIONALI.
- 3450 SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DI CESSAZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI
- 3460 SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI MOBILI,SUPPELLETTILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI REGIONALI.
- 3470 SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.
- 3480 ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI,INCENDI E FURTI
- 3490 SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, ECC.DEGLI UFFICI REGIONALI.
- 3500 SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE D'UFFICIO,PER FOTOCOPIATRICI E PER LESECUZIONE DI LAVORO IN SERVICE S.O.




ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

ALLEGATO N. 2

N.
CAPITOLO

DESCRIZIONE

- 3520 SPESE VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA E FORNITURA DI MATERIALE SPECIALE, FORNITURA DI STAMPATI, CARTA BIANCA E DA LETTERA, RILEGATURA; SPESE PER LA STAMPA DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELLA REGIONE E DEI RELATIVI DOCUMENTI, DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA'
- 3540 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.
- 3542 SPESE LINEE TELEFONICHE SERVIZI MECCANOGRAFICI E INFORMATICI
- 3560 SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI E ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E ALLA GAZZETTA UFFICIALE.
- 3600 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE REGIONE.
- 3640 SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E DI PROGRAMMAZIONE
- 3660 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI, CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI AL PATRIMONIO REGIONALE A CURA SETTORE ECONOMATO.
- 3670 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO.
- 3680 SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE NON DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI COMPRESSE SPESE DI GESTIONE AZIENDE REGIONALI
- 3780 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO RELATIVE SPESE FORZOSE. S.O.
- 3840 SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE REGIONALI.
- 3860 RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.
- 4101 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE. (DPR 11/72, DPR 616/77 E ART. 4 CONVENZIONE 3250 DEL 3/5/90)
- 4120 SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI CON OPERAI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI DIRETTAMENTE PER I LAVORI FORESTALI (L.R. 22/82)
- 4310 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AGLI EE.P.T. ED ALLE AA.AA.C.S.T. DI PUGLIA DI PROSSIMA TRASFORMAZIONE IN AA.P.T. (L.R. 23/96) PER SPESE FUNZIONALI ED OPERATIVE
- 4910 TRASFERIMENTI AGLI E.D.I.S.U. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. L.R. 12/88
- 4920 TRASFERIMENTO DI PARTE CORRENTE ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA - DPR 616/77. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI PER PROGRAMMI DI ATTIVITA' L.R.N. 56/79
- 4960 SPESE GESTIONE OSSERVATORIO FAUNISTICO E CENTRO RECUPERO RAPACI
- 131071 SORVEGLIANZA SANITARIA CON ACCERTAMENTI PERIODICI. D.L. 626/94 E 242/96 - ARTT. 4, 16, 17 E 22
- 213010 SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALE E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (LEGGE 8.8.85 N. 443, ART. 13, L.R. 17.1.88 N. 2 ART. 29)



ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORIA

ALLEGATO N. 2

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE
512020	SPESE PER INTERVENTI IN C/CAPITALE PER OPERE MARITTIME E PORTUALI DI COMPETENZA REGIONALE COMPRESSE MANUTENZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R.27/85)
521040	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO 350/1985 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 30 L.R. 27/85.
552010	CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE ESERCENTI TRASPORTI PUBBLICI E LOCALI - FONDO REGIONALE - (LEGGE 151/81. L.R.N.13 DEL 19.3.82).
562010	INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI DI INTERESSE REGIONALE. (L.R. 4/5/85 N.24).
562011	SPESE PER L'APROVVIGGIONAMENTO IDRICO DELLE ISOLE TREMITI. ART. L.549/95.
594010	ANNUALITA'DI CONTRIBUTI PER OO.PP. - EE.LL CON LA CASSA DD.PP. L.R. 27/85
781035	SPESE E/O TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO CASE DI RIPOSO EX ONPI DI BARI E S. VITO DEI NORMANNI, CO UNITA' EDUCATIVA EX ENAOLI DI CASTELLANETA E CENTRO EDUCATIVO EX G.I. DI GALLIPOLI. (LEGGE N.641/78, LEGGE N.764/75 E L.R. N.37/94)
781036	TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMUNE DI FOGGIA PER SPESE GESTIONE COMUNITA' EDUCATIVA EX ENAOLI - D.P.R. N.616/1977
782010	SPESE DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DEI PROFUGHI DI BARI (L.R. 28/79).
916010	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ISEF - FOGGIA (L.R. 42/80 ART. 20- 4 COMMA).
941030	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI: CONSULTA E COMITATO EMIGRAZIONE. L.R. 65/79, IMMIGRAZIONE L.R. 29/90, COOPERAZIONE L.R. 23/88.
953035	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI LAVORO. L.R. 16/90.
961017	TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AL C.R.F.P. "G. PASTORE" DI BARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO NON COFINANZIATE DALLA CEE E DALLO STATO. L.R. 54/78 (ANNO CORRENTE E RETRO)
1121040	ANNUALIT PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93- E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DIRETTI ED INDIRETTI DA RI
1122020	ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N. 12 (D.L. 18/1/93 N. 8 ART. 20, LEGGE 68/93).



**FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI
REGIONALI IN CORSO DI ADOZIONE****(ART. 10)
CAPITOLO 1110070**

SETTORE	OGGETTO	IMPORTO
Agricoltura	Partecipazione della Regione Puglia al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura " B. CARAMIA " con sede in Locorotondo	200.000.000
Cultura	Istituzione del premio letterario "Mediterraneo - Puglia"	100.000.000
Formazione Professionale	Riforma della L.R. 54/78 in materia di formazione professionale	2.500.000.000
	TOTALE	2.800.000.000

